REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII | BARI, 18 OTTOBRE 2006 | N. 133

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.
Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su **c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**
Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a **Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1439
Comune di San Pancrazio Salentino (BR). Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.
Pag. 17813

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1440
Roccaforzata (TA) – Legge regionale 20/07/2001 n. 20. Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) - Recepimento determinazione di adeguamento della Conferenza di Servizi. Controllo di compatibilità.
Pag. 17826

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1441
Ceglie Messapica (BR) – Legge Regionale. 20/98. Turismo rurale. Variante al Piano di Fabbricazione per cambio destinazione d'uso in struttura ricettiva della masseria "le montecchie" in contrada Le Montecchie. Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 08/11/05. Ditta: Ricci Nicola.
Pag. 17828

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1442
Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 20.000,00 per la redazione della variante al Piano Regolatore Generale. Comune di Cisternino (BR). Esercizio finanziario 2004 – Concessione proroga termini.
Pag. 17830

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1443
Tricase (LE) – Realizzazione di opere per il Ministero Pastorale in variante urbanistica ex art. 16 della Legge Regionale n. 13/2001. Rilascio parere paesaggistico ex art.5.03 Norme Territoriali Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Parrocchia S.Antonio da Padova.
Pag. 17831

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1444
Santa Cesarea Terme (LE) – Piano di Lottizzazione convenzionata (P.U.E.) Rilascio parere paesaggistico ex art.5.03 Norme Territoriali Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Merola Pietro e Viva Paolo.
Pag. 17836

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1483
Montemesola (TA) – Variante al Programma di Fabbricazione per rivisitazione ed ampliamento del Piano Insediamenti Produttivi. Approvazione definitiva.
Pag. 17841

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1484
Neviano (LE) – Leggi Regionali 56/1980 e 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale. Proroga dei termini.
Pag. 17846

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1485
Giurdignano (LE) – Variante al Piano Regolatore Generale per l'individuazione di una nuova zona artigianale. Non approvazione e rinvio degli atti.
Pag. 17847

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1486
Vernole (LE) – Leggi Regionali 56/1980 e 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale. Proroga dei termini.
Pag. 17850

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1487
Terlizzi (BA) – Legge Regionale 20/98 – Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di complesso rurale in contrada Pozzo Cupo. Ditta: Pozzo Cupo S.r.l. - Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 09/05/2006.
Pag. 17851

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1439

Comune di San Pancrazio Salentino (BR). Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f dell'Ufficio II° - Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce:

"Il Comune di San Pancrazio Salentino risulta dotato di Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione approvato con Decreto Regionale n. 1959 del 17.07.1974.

Il Comune ha affidato l'incarico per la redazione del Piano Regolatore Generale con Delibera di C.C. n. 226/82; il Documento Programmatico Preliminare è stato adottato con Delibera di C.C. n. 228/82.

Il C.C. ha adottato e pubblicato il P.R.G. con Delibera n. 63 del 19.12.1995 e con successiva Deliberazione n. 04 del 16.02.1996 venivano forniti al Co.Re.Co. di Brindisi i richiesti chiarimenti.

Il P.R.G. del Comune di San Pancrazio Salentino risulta essere composto dai seguenti elaborati:

tavola n. 1 Relazione. Parte prima: la cultura, gli obiettivi ed i contenuti

tavola n. 2 Relazione. Parte seconda: le indagini

tavola n. 3 Relazione. Parte terza: le fonti informative; grafici e tabelle

tavola n. 4 Il sistema urbano Jonico-Salentino - Assetto territoriale Scala 1:100.000

tavola n. 5 Assetto territoriale Scala 1:50.000

tavola n. 6 Azzonamento del territorio comunale Scala 1:10.000

tavola n. 7 Centro urbano - Zonizzazione - Quadro generale Scala 1:25.000

tavola n. 8 Centro urbano - Zonizzazione - Nord-Ovest Scala 1:2.000

tavola n. 9 Centro urbano - Zonizzazione - Nord Scala 1:2.000

tavola n. 10 Centrourbano-Zonizzazione-Nord-Est Scala 1:2.000

tavola n. 11 Centro urbano - Zonizzazione - Ovest Scala 1:2.000

tavola n. 12 Centro urbano - Zonizzazione - Centro Scala 1:2.000

tavola n. 13 Centro urbano - Zonizzazione - Est Scala 1:2.000

tavola n. 14 Centro urbano - Zonizzazione - Sud-Ovest Scala 1:2.000

tavola n. 15 Centro urbano - Zonizzazione - Sud Scala 1:2.000

tavole n. 16 Centro urbano - Zonizzazione - Sud-Est Scala 1:2.000

tavola n. 17 Centro urbano - Dimensionamento Nord Scala 1:2.000

tavola n. 18 Centro urbano - Dimensionamento Nord-Est Scala 1:2.000

tavola n. 19 Centro urbano - Dimensionamento Ovest Scala 1:2.000

tavola n. 20 Centro urbano- Dimensionamento Centro Scala 1: 2.000

tavola n. 21 Centro urbano - Dimensionamento Est Scala 1:2.000

tavola n. 22 Centro urbano - Dimensionamento Sud Scala 1:2.000

tavola n. 23 Tabelle riepilogative maglie e comparti

tavola n. 24 Norme Tecniche di Attuazione

tavola n. 25 Regolamento edilizio

Relazione geologica con allegati 14 elaborati grafici.

I suddetti elaborati e tavole grafiche del P.R.G. sono stati regolarmente pubblicati a norma di legge e avverso gli stessi sono state presentate n. 83 osservazioni, alle quali è stato controdedotto con le Deli-

bere di C.C. nn. 22/97; 29/97; 29/97; 30/98; dal numero 33/98 al numero 91/98 e dal n. 106/98 al n. 120/98;

Gli atti del P.R.G. in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto, il quale con propria relazione-parere in data 17.01.2002 ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti "3.1" - Settore Residenziale; "3.2" - Zone agricole "E"; "4.0" - Norme Tecniche di Attuazione; "5.0" - Regolamento Edilizio.

Successivamente la Giunta Regionale con Deliberazione n. 567 del 14.05.2002 ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di San Pancrazio con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto, richiedendo all'Amministrazione Comunale apposito atto di adeguamento e/o controdeduzioni.

Il Comune di San Pancrazio, con nota n. 7627 del 16.08.2005 ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.07.2005 con la quale sono state adottate controdeduzioni e/o adeguamenti in esito a quanto contenuto della relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto.

Alla Deliberazione del C.C. n. 15/05 sono stati allegati elaborati scritto-grafici, quali elaborati integrativi e sostitutivi di quelli già oggetto di esame da parte del CUR ed espressamente richiamati nella Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione (Del. di G.R. n. 567 del 14.05.02); il tutto così come qui di seguito elencato secondo quanto riportato nella nota comunale di trasmissione n. 7627/05:

tavola "A"	Relazione Illustrativa;
tavola n. 6 bis	Azzonamento del territorio comunale Scala 1:10.000
tavola n. 7 bis	Centro urbano - Zonizzazione - Quadro generale Scala 1: 25.000
tavola n. 8 bis	Centro urbano - Zonizzazione - Nord-Ovest Scala 1:2.000
tavola n. 9 bis	Centro urbano - Zonizzazione - Nord Scala 1:2.000
tavola n. 10 bis	Centro urbano - Zonizzazione - Nord-Est Scala 1:2.000
tavola n. 23 bis	Tabelle riepilogative maglie e comparti
tavola n. 24 bis	Norme Tecniche di Attuazione
tavola n. 25 bis	Regolamento edilizio.

Con successiva nota prot. 7342 del 3 agosto 2006 il responsabile dell'U.T.C. ha trasmesso la Tav. A integrata nella parte relativa alle osservazioni ovvero per ogni osservazione oggetto di variazione sono riportati gli stralci degli elaborati del PRG con la originaria previsione e lo stralcio degli stessi elaborati contenenti le variazioni introdotte.

Ciò premesso, entrando nel merito degli atti trasmessi, in esito alle prescrizioni del CUR/Ristretto ed alle relative definitive determinazioni regionali, il Comune di San Pancrazio ha adempiuto alla richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento nei termini riportati nello stesso atto deliberativo.

Ciò stante si procede qui di seguito alle valutazioni in ordine alle determinazioni assunte dal Comune di San Pancrazio Salentino con la deliberazione C.C. n. 15 del 18.07.05, secondo l'ordine riportato nel parere CUR del 17.02.2002, parte integrante della deliberazione G.R. n. 567/2002.

Nello specifico:

A) Punto 3.1. Settore residenziale. Parere CUR *(testualmente)*

Il Piano cerca, attraverso la previsione di zone di espansione adiacenti all'edificato consolidato, di riammagliare l'intero tessuto insediativo e di conferire un nuovo ed equilibrato assetto urbanistico paese.

In tal modo il Piano tende al recupero di disorganiche frange di tessuto edilizio, frutto di diffusi fenomeni di "edilizia spontanea", nell'ambito di un organico intervento connesso all'intero abitato.

Sotto tale ottica si può assentire la volumetria prevista e rispettare le previsioni di piano alle condizioni di cui al successivo punto 3.1, considerato che l'assetto urbanistico ipotizzato costituisce un apprezzabile tentativo di indirizzare il futuro sviluppo del paese verso forme ordinate e condivisibili.

Il PRG a fronte di un fabbisogno di circa 1.050.000 mc., come evidenziato nel par. 2.3.1, ha una capacità insediativa residua secondo i parametri

dettati dallo stesso PRG di circa 814.352 mc. copre parzialmente il fabbisogno sino al 2010.

Ciò stante, al fine di rispettare il dimensionamento prospettato, si rappresenta quanto segue:

- per la Zona B si confermano le previsioni così come già tipizzata nel vigente PdF;

- per la Zona B1 del P.R.G., già Zona C1 del PdF: si rileva in primis che la preventiva approvazione di un Piano attuativo era necessaria secondo le indicazioni del PdF per l'urbanizzazione e l'edificazione di tale zona; in considerazione della elevata invasività di edilizia "spontanea", che caratterizza tali zone, il PRG ne propone la tipizzazione a zone B1 conservando gli stessi indici planovolumetrici per le sopraelevazioni (Iff = 5 mc/mq) e riducendo tale indice Iff a 4 mc/mq per le nuove costruzioni.
  A tal proposito si rileva che l'indice IFF = 5 mc/mq del PdF atteneva però alla attuazione di un comparto edificatorio nel quale l'incidenza della viabilità e delle opere di urbanizzazione secondaria è mediamente del 50% della superficie territoriale del comparto stesso e quindi né consegue che l'ipotizzato Iff = 5 mc/mq era connesso ad un Ift = 2.5 mc/mq;
  In conclusione si ritiene che debba assumersi per la zona Bl un indice di fabbricabilità fondiaria pari ad un Ift = 2.5 mc/mq e ciò per lasciare inalterato il carico insediativo rinveniente dal previgente PdF.
  Il volume espresso delle zone B1 è di conseguenza determinato in mc (180.021 mq x 2.5 mc/mq) = 450.052 mc e valutando, secondo il parametro usato dai progettisti, nel 40% la capacità edificatoria residua si ha: mc. 450.052 x 40% = mc. 180.021.

  Tale valore deve ritenersi più attendibile rispetto al dato comunale (mc. 581.000) e ciò sulla scorta dell'analisi della volumetria relativa rispettivamente a progetti oggetto di richieste di concessione edilizia, così come prospettato dall'U.T.C. con nota prot. n. 10596 del 23.11.2001, laddove si rileva che nel periodo 1995-2001 (pari ad un terzo del quindicennio di programmazione pianificatoria) risulta una domanda residenziale di circa 230.000 mc, ancorché sottostimata in quanto riferita ad un regime edilizio transitorio per effetto delle norme di salvaguardia del P.R.G.

- le stesse considerazioni valgono per la zona B2 del PRG, già zona C3 del PdF, per la quale era previsto un Iff = 3 mc/mq.
  Tale indice va ridimensionato a Iff = 1.5 mc/mq.
  Il volume espresso dalle zone B2 è di conseguenza determinato in mc (204.345 mq x 1.5 mc/mq) = 306.517 mc. e valutando, secondo il parametro usato dai progettisti, nel 50% la capacità edificatoria residua si ha: mc. 306.517 x 50% = mc. 153.258.

- per le Zone B3, (già Zona C PEEP), la capacità edificatoria residua è assunta pari a mc. 80.000
  La capacità edificatoria residua complessiva viene pertanto così ride terminata:
  mc. (401.073 + 180.021 + 153.258 + 80.000) = mc. 814.352; (come innanzi prospettato a seguito di una prima valutazione operata d'ufficio).

- le Zone C, C0, Cl e C2 vengono tutte riclassificate in Zone CA per le quali, in fase di controdeduzioni comunali, va determinato l'indice di fabbricabilità territoriale sino al raggiungimento del tetto della volumetria prospettata per il dimensionamento del P.R.G. (mc 1.050.000), a meno della capacità residua come innanzi determinato.

  Si prescrive, altresì, l'obbligo di preventiva approvazione di P.P. o P.d.L. con destinazione all'intero degli stessi di almeno il 40% della volumetria per Edilizia Economica e Popolare.

- Zona C4
  Trattasi di zona omogenea costituita da n. 2 distinte aree localizzate all'esterno del centro abitato ed interessate da fenomeni di edificazione sparsa e disorganica, per le quali non è dato conoscere sia la consistenza edilizia sia lo stato di infrastrutturazione.
  In relazione a sopra si prescrive che i due nuclei siano interessati da strumenti attuativi di recupero tesi a dotare gli stessi delle necessarie infrastrutture e spazi pubblici (verde e parcheggi), potendosi consentire solo interventi di edificazione nella misura massima del 10% di ampliamento della superficie lorda di pavimento.

PUNTO 3.1 - Settore Residenziale. Determinazioni comunali *(Testualmente)*

- Per la zona B riconfermando la precedente metodologia di calcolo si stima in mc. 180.000 la capacità edificatoria residua.

- Per la zona B_1 del P.R.G., già tipizzata come C_1 nel P. di F., si controdeduce proponendo un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3,50 mc/mq, invece di quello prescritto, pari a 2,50 mc/mq. La proposta riduce pertanto, nella zona Bl, da 4,00 mc/mq a 3,50 mc/mq l'indice di fabbricabilità fondiaria e fissa in mc. 121.864 la capacità edificatoria residua.
  Tanto proprio al fine di lasciare inalterato il carico insediativo rinveniente dal previgente P. di F., così come è consigliato nella relazione del CUR.
  Si osserva inoltre che le aree comprese nelle zone Bl erano tipizzate come zona C_l nel P. di F. e, come tali, assoggettate a pianificazione attuativa (P.L. o P.P.) con un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 5,00 mc/mq.
  Il CUR rileva che "l'indice di fabbricabilità IFF = 5,00 mc/mq del P. di F., atteneva all'attuazione di un comparto edificatorio nel quale l'incidenza della viabilità e delle opere di urbanizzazione secondaria è mediamente del 50% della superficie territoriale del comparto stesso e quindi ne consegue che l'ipotizzato Iff = 5,00 mc/mq era connesso ad un Ift = 2,50 mc/mq; in conclusione si ritiene che debba assumersi per la zona Bl un Iff pari a 2,50 mc/mq e ciò per lasciare inalterato il carico insediativo rinveniente dal previgente P. di F.".
  L'osservazione, pur fondata in linea generale, non è riferibile alla zona oggetto di esame. La zona, infatti, ha subito nel tempo una elevata invasività edilizia spontanea e un processo urbanizzativo che ha sostituito, nei fatti, la pianificazione attuativa, tanto da rendere impossibile e inutile la formazione di P.L. o P.P.
  Il P.R.G. prende atto delle trasformazioni avvenute e consente la utilizzazione di residue aree mediante interventi edilizi diretti, avendo peraltro individuato la viabilità e le aree per le urbanizzazioni secondarie (standard) in una misura sicuramente superiore al 50% della superficie territoriale di comparto, in precedenza tipizzata C_1 nel P. di F. In conclusione, le aree destinate alla edificazione e tipizzate nel P.R.G. come zona Bl, sono superfici fondiarie sulle quali, proprio per non alterare il carico insediativo rinveniente dal previgente P. di F. e per non creare disparità di trattamento, tra i proprietari delle aree, sarebbe legittimo applicare gli indici di fabbricabilità fondiaria preesistenti (5,00 mc/mq).
  Per le motivazioni innanzi esposte, si controdeduce proponendo per la zona Bl del P.R.G., un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3,50 mc/mq.

- Le stesse considerazioni valgono per la zona B_2 del P.R.G., le cui aree erano tipizzate nel P. di F., in parte come C_2, con un indice Iff = 5,00 mc/mq ed in parte come C_3, con un indice Iff = 3,00 mc/mq. Il P.R.G. ha proposto per le residue aree fondiarie di questa zona B_2 (essendo state già sottratte, nella misura non inferiore al 50%, le aree destinate alla viabilità ed agli standards urbanistici) un Iff = 2,50 mc/mq. Il provvedimento regionale prescrive un Iff = 1,50 mc/mq. Si controdeduce confermando un Iff = 2,50 mc/mq e si fissa, pertanto, in mc. 149.850 la capacità edificatoria residua della zona B_2
  La capacità edificatoria residua complessiva viene pertanto così rideterminata: mc. 180.000 per la zona B, mc. 121.864 per la zona B_1, mc. 149.850 per la zona B_2, mc. 80.000 per la zona B_3 e, pertanto, in totale mc. 531.714.

- La deliberazione G.R. 567/2002, per quanto riguarda le zone di espansione prescrive:
  "le zone C, Co, C_1 e C_2 vengono tutte riclassificate in zone CA per le quali, in fase di controdeduzioni comunali, va determinato l'indice di fabbricabilità territoriale sino al raggiungimento del tetto per la volumetria prospettata per il dimensionamento del P.R.G. (mc. 1.050.000), a meno della capacità residua come innanzi determinato. Si prescrive, altresì l'obbligo di preventiva approvazione di P.P. o P.L., con destinazione all'interno degli stessi, di almeno il 40% della volumetria per l'Edilizia Economica e Popolare."
  Detta prescrizione non è condivisa dall'Amministrazione Comunale che, pertanto, controdeduce per le seguenti motivazioni:

- Non è possibile tipizzare le zone di espansione previste nel P.R.G. in maniera uniforme, assoggettando le aree ad un'unica normativa, perché esse non hanno la stessa 'storia urbanistica', essendo oggettivamente diversi il loro previgente stato giuridico e la loro collocazione territoriale. In particolare, si chiarisce che le aree tipizzate come zone C e C_0 nel P.R.G., sono le aree tipizzate come zone C_1 e C_3 nel vigente P. di F. con indici di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 5,00 per le zone C_1, e a mc/mq 3,00 per le zone C_3.
  Le nuove espansioni, previste nel P.R.G., attengono le aree tipizzate come zone C_1 e C_2, che in larghissima parte erano tipizzate come zona per la zona C si introduce l'indice di fabbricabilità territoriale, fissandolo in 1,50 mc/mq, e si quantifica la volumetria esprimibile in mc. 41.772;

- per la zona Co si introduce l'indice di fabbricabilità territoriale, fissandolo in 1,00 mc/mq, e si quantifica in mc 114.207 la volumetria esprimibile;

- per la zona C_1 si introduce l'indice di fabbricabilità territoriale, fissandolo in mc/mq 0,50, quantificando in mc. 201.101 la volumetria esprimibile;

- per la zona C_2 si introduce l'indice di fabbricabilità territoriale, fissandolo in mc/mq 1,00, quantificando in mc. 139.588 la volumetria esprimibile.

- Complessivamente, la volumetria disponibile a soddisfare il fabbisogno residenziale nelle zone di espansione ammonta a mc. 496.668, di cui il 28,10% è destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica. La dotazione complessiva atta a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale nel settore pubblico, è pari a mc. (139.588 + 80.000) = mc. 219.588, che rappresenta il 44,21% della volumetria disponibile in tutte le zone di espansione.

- Il fabbisogno totale, risultante dalla somma della capacità edificatoria residua nelle zone di completamento (B, B_1, B_2, B_3), pari a mc. 531.714 e della volumetria esprimibile nelle zone di espansione (C, Co, C_1 e C_2), pari a mc. 496.668, è rideterminato in mc. 1.028.382, volume complessivo inferiore a mc. 1.050.000, E agricola. Tale prescrizione non solo altera gli obiettivi prefissati dal Documento Programmatico Preliminare per la formazione del P.R.G., ma anche sconvolge l'equilibrio faticosamente raggiunto fra gli interessi socio-economici privati e le esigenze pubbliche di garantire una congrua dotazione di aree per l'Edilizia Residenziale Pubblica.

- Si condivide la prescrizione di riservare alla Edilizia Residenziale Pubblica, il 40% della volumetria esprimibile dalle aree di nuova espansione, ma non si accetta la prescrizione di 'spalmare' il predetto volume su tutti i comparti di nuova edificazione. La localizzazione delle aree da destinare alla edilizia residenziale pubblica rappresenta una 'idea forza' del P.R.G., proiettata strategicamente a riqualificare il territorio Costituito ed in particolare le periferie urbane.

Per le motivazioni innanzi esposte, si propone di conservare la tipizzazione delle zone C, C_0, C_1 e C_2, così come previsto nel P.R.G., e nel contempo di contenere entro limiti sensibilmente più modesti gli indici di fabbricabilità territoriale relativi a ciascuna zona. Pertanto i parametri urbanistici vengono così modificati:

di esame regionale prospettato per il dimensionamento globale del P.R.G. e accettato e condiviso in sede.

L'Amministrazione Comunale ritiene che il dimensionamento nel settore residenziale, così rideterminato, risponde ancora agli obiettivi generali del P.R.G. e tiene anche in conto le indicazioni e le prescrizioni del CUR. La ridistribuzione della volumetria complessiva, l'abbassamento degli indici edilizi in tutte le zone, rappresentano il massimo sforzo realisticamente possibile per costruire un diffuso e generale consenso e soprattutto per permettere una corretta gestione dei contenuti del P.R.G.

• Per quanto riguarda la zona C4 Si precisa che

l'art. 55 delle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.) prescrive già la formazione di Piani attuativi di recupero, secondo quanto stabilito dagli artt. 21 - 22 - 23 della L.R. 56/80.
Si accetta la prescrizione che limita gli interventi edificatori in ampliamento, nella misura massima del 10% della superficie lorda di pavimento esistente.

A conclusione di quanto esposto si propone il seguente quadro riepilogativo aggiornato a seguito della trasposizione del 'disegno' del P.R.G. sul nuovo supporto aerofotogrammetico, nonché della ridefinizione dei comparti edificatori e dell'accoglimento delle osservazioni:

DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE RESIDENZIALE

FABBISOGNO TEORICO VANI	n°	7.000
VOLUME TEORICO (150 mc/stanza) NECESSARIO	mc	1.050.000
VOLUME DI P.R.G.	mc	**1.028.382**

ZONE	SUPERFICIE FONDIARIA MQ	SUPERFICIE TERRITORIALE MQ	I.F.F. MC/MQ	I.F.T. MC/MQ	VOLUME MC	NOTE
A	50.929					1
B	612.641		5,00		180.000	2
B_1	181.346		3,50		121.864	3
B_2	187.312		2,50		149.850	4
B_3	48.591				80.000	5
C		37.131		1,50	41.772	6
C_0		142.759		1,00	114.207	7
C_1		402.203		0,50	201.101	8
C_2		139.588		1,00	139.588	9
TOTALE					1.028382	

LA SUDDETTA TABELLA, PREDISPOSTA DAI PROGETTISTI, E ACCOMPAGNATA DALLE SEGUENTI NOTE *(TESTUALMENTE)*

1. Gli interventi edilizi prevedibili in "Zona A" sono finalizzati alla stabilizzazione del patrimonio abitativo esistente; pertanto gli stessi non producono volume idoneo a soddisfare fabbisogno residenziale.

2. Il volume è riferito prevalentemente agli interventi in sopraelevazione. La capacità edificatoria teorica totale delle zone B è pari a mc 3.063.205 (mq. 612.205 x 5 mc/mq). In realtà la capacità effettiva si riduce del 20% e pertanto si ha una capacità totale di mc. 2.450.564. La capacità edificatoria residua teorica assoluta è pari al 15% del volume totale e pertanto mc 367.585. Il predetto volume non è trasformabile interamente in vani residenziali utili, giacché almeno il 50% è finalizzato al recupero di vani esistenti al P.T., per cambio di destinazione d'uso o per i servizi del terziario oppure per il reperimento di garages e parcheggi. In conclusione il volume in grado di soddisfare il fabbisogno si riduce a mc 180.000.

3. Il volume teorico totale delle zone Bl risulta pari a mc. 634.711 (mq 181.346 x 3,5 mc/mq); mentre il volume reale si riduce a mc. 507.769. La capacità edificatoria residua, risultando pari

a circa il 40% di quella reale, ammonta a mc 203.107. Si ipotizza che almeno il 40% di detto volume sarà destinato al terziario e ai locali di deposito e garages (piano terreno). In conclusione il volume in grado di soddisfare il fabbisogno si riduce a mc. 121.864.

4. Il volume teorico totale delle zone B2 risulta pari a mc. 468.280 (mq 187.312 x 2,5 mc/mq) del quale si assume realisticamente un volume pari a circa l'80% e pertanto mc 374.624. La capacità edificatoria residua risulta pari a circa il 50% e pertanto a mc 187.312, di cui il volume effettivamente destinato a soddisfare il fabbisogno residenziale si assume pari all'80% e pertanto a circa mc. 149.850.

5. Nelle zone B3 la capacità edificatoria residua si assume pari a circa mc 80.000 (aree di completamento del P.E.E.P. esistente).

6. Nelle zone C la capacità edificatoria totale risulta di mc 55.696 (mq 37.131 x 1,50 mc/mq), di cui si assume il 75%, pari a mc 41.772 il volume destinato a soddisfare il fabbisogno abitativo.

7. Nelle zone C0, la capacità edificatoria totale ammonta a mc 142.759 (mq 142.759 x 1,00 mc/mq). Il volume destinato a soddisfare realmente il fabbisogno si valuta in mc 114.207 pari a circa l'80% del totale.

8. Nelle zone C_1 la capacità edificatoria totale ammonta a mc 201.101 (mq 402.203 x 0,50 mc/mq), volume destinato interamente a soddisfare il fabbisogno abitativo.

9. Nelle zone C2 destinate alla Edilizia Residenziale Pubblica si ipotizza un volume totale di mc. 139.588 (mq 139.588 x 1,00 mc/mq).

Determinazioni regionali

Con le controdeduzioni sopra riportate integralmente l'Amm.ne Comunale, sulla base degli approfondimenti operati dal progettista,opera una più puntuale rideterminazione della superficie fondiaria delle zone omogenee di tipo B, Bl, B2 e B3, della connessa capacità edificatoria, della destinazione d'uso delle volumetrie assentibili, addivenendo alle determinazioni riportate nella tabella "Dimensionamento del settore residenziale".

Il tutto in questa sede condividibile per le motivazioni addotte dall'Amm.ne Comunale.

Nel contempo, parimenti condivisibile si ritiene il ridimensionamento operato per le zone omogenee di tipo C, C0, C1 e C2, ivi compresa la riproposizione della stessa catalogazione delle zone di espansione, con rideterminazione della superficie fondiaria, della connessa capacità edificatoria, della destinazione d'uso delle volumetrie assentibili, addivenendo alle determinazioni riportate nella tabella "Dimensionamento del settore residenziale".

Si prende atto altresì del recepimento comunale in ordine alla prescrizione regionale riguardante le zone omogenee di tipo C4.

B) Punto 3.2 Zone agricole E. Parere CUR

Il piano prevede 4 diverse classificazioni di tali zone oltre a cospicue porzioni del territorio agricolo che sono inserite tra le attrezzature e servizi di interesse generale che hanno una loro normativa e caratterizzazione specifica- Parco naturale S. Antonio, Oasi di protezione Masseria Angeli, Parco cave etc.

Le zone agricole, la cui normativa è dettata dagli articoli 67-68-69-70 delle N.T.A. hanno indici planovolumetrici ridefiniti come riportato al paragrafo seguente.

Determinazioni comunali *(testualmente)*

Il C.U.R. ha condiviso la necessità di tipizzare e zonizzare il territorio extraurbano con previsioni insediative e norme di intervento differenziate in funzione delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e colturali del suolo agricolo. Nel contempo ha prescritto alcune variazioni nelle relative Norme Tecniche di Attuazione, riguardanti gli interventi edilizi soprattutto nel settore della residenza.

- Si evidenzia che in sede regionale (Settore Urbanistico - CUR) non è stata esaminata compiutamente la problematica relativa alle Zone Agricole 'E'. Alcuna esplicita determinazione è stata infatti assunta, con la delib. di G.R. n° 567/2002, in merito a quanto deciso dal Consiglio Comunale di San Pancrazio Salentino, con le deliberazioni n°

63/1995 e n° 22/1997, in merito alle norme tecniche di attuazione relative alle zone agricole.
Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire definitivamente i termini della questione e soprattutto per acquisire assoluti elementi di certezza nell'applicazione delle norme, precisare che:

- Il Consiglio Comunale, in sede di adozione del PRG, con deliberazione n° 63 del 19.12.1995, ha approvato una proposta di osservazione 'formulata dal consigliere GENNARO Antonio', per l'inserimento nell'elaborato 24 'Norme Tecniche di Attuazione' dell'art. 70/bis che a modifica di quanto previsto dagli artt. 66 - 67 - 68 - 69 - 70, stabilisca:
  - che in tutte le zone agricole sia previsto un indice di fabbricabilità di 0,03 metri cubi su metro quadro ad uso residenziale;
  - che la superficie minima del lotto di intervento non può essere inferiore a 5.000 metri;
  - che le distanze dai confini devono essere di 15 metri, le distanze dei fabbricati devono essere di 30 metri e le distanze delle strade come prescritto dal codice della strada.

  Inoltre precisa che l'indice dello 0,03 metri cubi su metro quadro ad uso residenziale è da intendersi ad uso residenziale, villette o villini, non solamente ad esclusivo uso del fondo.

- Poiché l'inserimento del predetto art. 70 bis avrebbe sicuramente creato una palese incoerenza con i precedenti artt. 66 - 67 - 68 - 69 e 70 delle N.T.A., il Consiglio Comunale con provvedimento n° 22 del 09.04.1997, approva 'la osservazione esplicativa dell'art. 70 bis delle N.T.A., formulata dall'U.T.C. comprendente la riformulazione del cap. VIII - zona 'E' - delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.

Determinazioni regionali

Si concorda con quanto prospettato e controdedotto dall'Amm.ne comunale nella "Relazione Illustrativa", ad eccezione di quanto segue, tenuto conto delle prescrizioni introdotte dalla G.R. con delibera n.567 del 14.5.2002:

- Art. 67: in detto articolo si cancellano alla lettera b) di pag. 49 le parole "sia" nonché "sia per villette e villini"; il lotto minimo è portato dal valore di 5.000 mq al valore di 20.000 mq onde tutelare il territorio agricolo ai sensi dell'art. 51 della L.R. 56/80.

- Art.68: in detto articolo si cancellano alla lettera d) di pag . 51 le parole "sia" nonché "sia per villette e villini"; il lotto minimo è portato dal valore di 5.000 mq al valore di 10.000 mq onde tutelare il territorio agricolo ai sensi dell'art. 51 della L.R. 56/80.

- Art. 69; in detto articolo si cancellano alla lettera c) di pag. 52 le parole "sia" nonché "sia per villette e villini"; il lotto minimo è portato dal valore di 5.000 mq al valore di 10.000 mq onde tutelare il territorio agricolo ai sensi dell'art. 51 della L.R. 56/80.

- Art 70: in detto articolo si cancellano alla lettera c) di pag. 54 le parole "sia " nonché "sia per villette e villini"; il lotto minimo è portato dal valore di 5.000 mq al valore di 10.000 mq onde tutelare il territorio agricolo ai sensi dell'art. 51 della L.R. 56/80.

C) Punto 4.0 Norme Tecniche di Attuazione. Parere CUR

Il C.U.R. ha prescritto alcune variazioni alle N.T.A. che riguardano i seguenti articoli:

Art. 4 - Applicazione degli indici urbanistici.
Art. 9 - Attuazione degli standards urbanistici.
Art. 14 - Comparto.
Art. 25 - Interventi edilizi diretti mediante concessione o concessione convenzionata.
Art. 33 - Apertura e coltivazione di cave.
Art. 40 - Destinazioni di uso nella zona A.
Art. 41 - Tipi di intervento consentiti nella zona A.
Art. 47 - Zone B1 - Completamento semintensivo.
Art. 48 - Zone B2 - Completamento.
Art. 49 - Norme particolari per le zone B, Bl e B2 - Sopraelevazioni e distacchi.
Art. 51 - 52 - 53 - 55 - Zone di espansione.
Art. 66 - Divisione in zone del Territorio Agricolo.
Art. 67 - Zone E1 - zone agricole produttive normali.
Art. 68 - Zone E2 - zone a parco agricolo produttivo.

Determinazioni comunali *(testualmente)*

➢ In ordine alle prescrizioni regionali l'Amm.ne comunale prospetta e controdeduce quanto segue:

Art. 4 - Applicazione degli indici urbanistici

Si accetta la prescrizione regionale, adeguando in toto la relativa norma.

Art. 9 - Attuazione degli standards urbanistici

Si accetta parzialmente la prescrizione relativa al 1° comma, con la quale si modifica in mc. 120 il volume convenzionale da assegnare ad ogni abitante insediabile, invece di 150 mc/ab fissati dal P.R.G. Per quanto riguarda la prescrizione di riscrivere il 4° comma, si accoglie la prescrizione regionale.

Art. 14- Comparto

Si accettano le prescrizioni regionali, modificando il penultimo comma e cancellando l'ultimo.

Art. 25 - Interventi edilizi diretti

Si accetta la prescrizione regionale, adeguando il comma 1.

Art. 33 - Apertura e coltivazione di cave

Si accetta la prescrizione regionale, riscrivendo l'intero articolo secondo il testo indicato dal CUR.

Art. 40 - Destinazioni d'uso nelle zone A

Si accetta la prescrizione regionale, eliminando l'ultimo comma.

Art. 41 - Tipi di intervento consentiti nella zona A

Si accetta la prescrizione eliminando l'integrazione introdotta con la delibera C.C. n° 120/98.

Art. 47 - Zone B1 - Completamento semintensivo

In coerenza con quanto controdedotto relativamente al punto 3.1

"Dimensionamento nel settore residenziale" si propone di riscrivere i commi n° 8 e 9, riducendo l'indice di fabbricabilità fondiaria a 3,50 mc/mq, l'altezza max a 8,00 metri ed il numero dei piani a due, compreso il piano terreno. Non si accetta la prescrizione di ridurre il rapporto di copertura al 40% e pertanto si conferma il rapporto prefissato, pari al 60% della superficie fondiaria. Le modeste dimensioni dei lotti residui (quasi tutti interclusi) non consentirebbero altrimenti di realizzare una abitazione con superfici utilizzabili adeguate.

Peraltro il rapporto di copertura pari al 60% riviene da norme consolidate presenti nel P. di F. e oramai applicate in tutta la zona oggetto di esame.

Art. 48 - Zone B2 - Completamento estensivo

Si controdeduce confermando l'indice di fabbricabilità fondiaria pari a 2,50 mc/mq e riducendo il rapporto di copertura al 50%.

Art. 49 - Norme particolari per le Zone B - B_1 - B_2 - Sopraelevazioni e distacchi

Trattasi di norme riferite al tessuto edilizio consolidato, il cui obiettivo è quello di incentivare le sopraelevazioni del primo piano su piano terreno preesistente, ottimizzando il patrimonio e le urbanizzazioni esistenti; sono state studiate e formulate avendo come riferimento l'effettivo stato dei luoghi e pertanto la loro concreta applicabilità. Pertanto non si condividono le prescrizioni regionali che, di fatto, limiterebbero gli interventi nelle zone di completamento.

Si osserva che norme di questo tipo sono state incoraggiate ed accettate dalla Regione Puglia durante la 'stagione' storica della formazione di Varianti ai Programmi di Fabbricazione, mediante la redazione dei cosiddetti 'piani quadro', ispirati ai contenuti della Circolare prot. n° 344 del 04.05.1972 dell'Assessorato all'Urbanistica e dei Lavori Pubblici della Regione Puglia. Il P.R.G., per le puntuali analisi svolte, assume di fatto le funzioni ed i contenuti di un P.P. di esecuzione e pertanto legittimamente detta norme specifiche e particolari, nonché coerenti con gli obiettivi predeterminati ed idonee a rispondere alle presenti domande ed esigenze della Comunità.

Si osserva inoltre che la normativa proposta viene, in concreto, già applicata e si assicura che, lungi dall'aver provocato storture e stravolgimenti nel tessuto edilizio, si è rivelata utile per contrastare gli interventi abusivi e per salvaguardare indispensabili condizioni di decoro e di igiene ambientale.

Con queste motivazioni parzialmente si controdeduce alle prescrizioni proponendo quanto segue:

- Si confermano il 1° ed il 5° comma nel testo indicato nel P.R.G.

- Si eliminano dal 2° comma le parole da “in ogni caso … a 7,5 mc/mq”
- Si elimina il 7° comma.
- Si conferma tutta la restante parte dell’articolo 49.

ZONE ‘C’ DI ESPANSIONE

In coerenza con quanto già controdedotto, non si ritiene di accorpare in un unico articolo gli articoli n° 51 - 52 - 53 - 55 delle N.T.A.. Si conserva la numerazione degli articoli, modificandone i contenuti in adeguamento parziale alle prescrizioni del CUR, e si propongono le seguenti variazioni:

Art. 51 - Zone C e Co - Residenziali di espansione

Per le zone C si conferma l’indice di fabbricabilità territoriale, pari a 1,50 mc/mq e si sopprime l’indice fondiario.

Per le zone Co l’indice di fabbricabilità territoriale è confermato a 1,00 mc/mq, mentre quello fondiario si sopprime.

Art. 52 - Zone C_1 - Aree di nuova edificazione

Si ridetermina l’indice di fabbricabilità territoriale, fissandolo in 0,50 mc/mq; si sopprime l’indice fondiario.

Art. 53 - Zone C_2 - Aree per l’Edilizia Residenziale Pubblica

Si conferma il contenuto dell’articolo riducendo l’indice di fabbricabilità territoriale a 1,00 mc/mq e sopprimendo l’indice fondiario.

Art. 55 - Zone C_4 - Recupero e ristrutturazione edilizia ed urbanistica

Si accetta la prescrizione, adeguandosi ad essa totalmente e pertanto limitando gli interventi di edificazione in ampliamento nella misura massima del 10% della superficie lorda del pavimento esistente.

ZONE ‘E’

ARTICOLI n° 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70

Si controdeduce riproponendo il testo formulato dal Consiglio Comunale sotto forma di osservazione, (non esaminata in sede regionale) e approvato con deliberazione di C.C. n° 22 del 09.04.1997.

Determinazioni regionali

Si concorda con quanto prospettato e controdedotto dall’Amm.ne comunale nella “Relazione Illustrativa”, ad eccezione di quanto segue, tenuto conto delle prescrizioni introdotte dalla G.R. con delibera n. 567 del 14.5.2002 nonché della vigente legislazione regionale:

- Art. 33 Apertura e coltivazione di cave: in detto articolo si aggiunge in calce l’espressione “e dalla L.R. 37/85 e ss.mm. ed ii. e dal P.R.A.E.

- Art. 55 Zona C4 - Recupero e ristrutturazione edilizia ed Urbanistica: in detto articolo è eliminato l’ultimo comma che inizia con le parole “Per queste zone” e termina con le parole “Distanza dai confini mt. 10,00”, in coerenza con la prescrizione regionale che richiede per dette zone solo interventi di ristrutturazione e riqualificazione

Risultano modificati anche gli artt. 35,43,45 in coerenza con le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica e dalla Soprintendenza ai Beni Culturali.

Per quanto riguarda gli artt. 66, 67, 68 e 69 si rinvia a quanto già espresso precedentemente.

Infine risultano oggetto di specificazioni gli artt. 71, 82, 83 e 90, qui condivisibili ad eccezione di quanto previsto dall’art. 71 - ultimo comma - di pagina 55 attesa la introduzione di una norma generalizzata di incremento dei volumi di edifici rurali, masserie e antichi manufatti da adibire a strutture ricettive, agrituristiche e di turismo rurale.

D) Punto 5.0 Regolamento Edilizio. Parere CUR.

Il CUR ha richiesto la modifica dell’art. 3 punti 8, 12 e 13 e dell’art. 88.

Determinazioni Comunali

L’Amministrazione Comunale si adegua alle prescrizioni regionali e pertanto modifica l’articolo n° 3 nei punti 8, 12 e 13 e l’articolo n° 88 secondo le indicazioni del CUR.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali ivi comprese le specificazioni introdotte ai seguenti articoli:

3.10; 4, 16, 30, 32, 37, 42, 47, 49, 74, 77, 86, 88 e 96 qui condivisibili atteso che non incidono sulla impostazione generale del Piano né sui carichi insediativi e standards urbanistici.

E) Punto 6. Osservazioni. Parere CUR

Con la relazione parere datata 17.01.2002 il CUR si esprime in esito alle n. 83 osservazioni prodotte nei termini riportati nello stesso parere il tutto comportante di conseguenza, per le osservazioni accolte, la necessità di adeguamenti cartografici da parte del Comune.

Determinazioni Comunali (testualmente)

In premessa e nelle parti precedenti è stata fatta l'analisi delle decisioni contenute nella relazione-parere del C.U.R. Trattandosi di decisioni definitive, non controdeducibili, è necessario adeguare gli elaborati del P.R.G.

Qui di seguito sono rappresentate le variazioni introdotte a seguito della decisione di accoglimento e/o di parziale accoglimento delle osservazioni.

Per ognuna delle osservazioni, oggetto di variazione, è stata predisposta una scheda riassuntiva, che, contiene, in forma necessariamente sintetica, i pareri istruttori, le determinazioni comunali e le definitive decisioni regionali.

Inoltre, per consentire una immediata conoscenza dei contenuti delle decisioni, vengono allegati, per ogni osservazione oggetto di variazione, lo stralcio degli elaborati del P.R.G. con la originaria previsione e lo stralcio degli stessi elaborati, contenente le variazioni introdotte.

Determinazioni Regionali

Si prende atto del riporto cartografico operato dal progettista e recepito dal Consiglio Comunale e conseguentemente dell'adeguamento delle tavole di piano alle modifiche introdotte per effetto dell'accoglimento totale e/o parziale delle stesse osservazioni.

F) Adeguamento degli Elaborati (Cartografia - R.E. - N.T.A.)

Come prospettato nella c.d. "Relazione Illustrativa", (testualmente) "le decisioni dell'Amministrazione Comunale di San Pancrazio Salentino in merito ai contenuti della deliberazione di G.R. 567/2002, assunte ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 56/1980, comportano delle variazioni negli elaborati grafici, nelle N.T.A. e nel R.E. del P.R.G.

Qui di seguito sono esplicitate le modificazioni introdotte in conseguenza dell'accoglimento delle prescrizioni regionali (adeguamento totale o parziale), le variazioni conseguenti alle proposte avanzate in controdeduzione alle prescrizioni regionali e le variazioni conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, nonché le modificazioni introdotte in adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica della Puglia e della Soprintendenza BB.AA.AA.SS. della Puglia.

In questa fase di adeguamento, l'Amministrazione Comunale ha deciso di trasferire tutti i contenuti e le previsioni grafiche del P.R.G. (il progetto del P.R.G.) sul rilievo aerofotogrammetrico aggiornato all'anno 1999, al fine di dotare L'Ufficio Comunale e tutti gli operatori di uno strumento, anche su supporto informatizzato, più coerente con lo stato dei luoghi e più agevole da gestire nella fase di attuazione e di controllo degli interventi sul territorio. In conseguenza della predetta trasposizione sono state controllate e ricalcolate le dimensioni delle aree, delle maglie e dei comparti e pertanto ricompilate le Tabelle Riepilogative."

Ancora al capitolo "ADEGUAMENTO DEGLI ELABORATI" l'Amm.ne Comunale precisa *(testualmente):*

"A seguito delle prescrizioni regionali, in conseguenza di quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale in sede di adeguamento e di controdeuzioni alle prescrizioni regionali, nonché in accoglimento delle condizioni poste dalla Soprintendenza Archeologica di Taranto e dalla Soprintendenza ai BB.AA.AA.SS. di Bari sono state modificate le seguenti Tavole di P.R.G.

Tavola n. 6 - Azzonamento del Territorio Comunale - 1:10.000

La Tav. 6 assume la numerazione Tav. 6 Bis, in essa particolare rilievo assume la variazione apportata alla perimetrazione del 'Parco Naturale di S. Antonio' al fine di correggere un errore materiale commesso in sede di stesura dell'elaborato. La nuova perimetrazione risulta ora coerente con quella indicata nel progetto di Parco approvato con deliberazione di G.M. n° 716 del 14.11.1998, e

inserito nell'elenco speciale dei parchi naturali attrezzati di tipo B, nel PUTT p.b.a. della Regione Puglia.

Inoltre nella Tavola 6 Bis sono state introdotte le seguenti variazioni:

- in località Carcarone, non essendo stato possibile localizzare puntualmente la 'specchia', la zona indicata con il n° (1), già tipizzata come zona E3, è stata ritipizzata come zona E2.
- in contrada 'Li Castelli', a seguito della puntuale perimetrazione della zona archeologica, le aree indicate con i numeri (5) e (6) già tipizzate come zona E3, è stata ritipizzata come zona E2. E' stata altresì introdotta la zona FARC di interesse archeologico.
- nell'ambito della perimetrazione dell'Oasi di Protezione 'Masseria Angeli' è stata tipizzata un'area di 'macchia mediterranea'.

Tavola n. 7 - Centro Urbano - Zonizzazione - Quadro Generale - 1:5.000

La Tav. 7 assume la numerazione Tav. 7 Bis.

In questa tavola è stata riperimetrata, secondo le disposizioni del decreto di vincolo del 7 luglio 1993, la zona archeologica in località Masseria Pezza (in catasto Fg. 28 particella 635/p).

Le restanti aree assumono la destinazione D - industriale esistente.

Tavola n. 8 - Centro Urbano - Zonizzazione Nord Ovest - 1:2.000

Tavola n. 9 - Centro Urbano - Zonizzazione Nord - 1:2.000

Tavola n. 10 - Centro Urbano - Zonizzazione Nord Est - 1:2.000

Tavola n. 11 - Centro Urbano - Zonizzazione Ovest - 1:2.000

Tavola n. 12 - Centro Urbano - Zonizzazione Centro - 1:2.000

Tavola n. 13 - Centro Urbano - Zonizzazione Est - 1:2.000

Tavola n. 14 - Centro Urbano - Zonizzazione Sud Ovest - 1:2.000

Tavola n. 15 - Centro Urbano - Zonizzazione Sud - 1:2.000

Tavola n. 16 - Centro Urbano - Zonizzazione SudEst- 1:2.000

Tavola n. 17 - Centro Urbano - Dimensionamento Nord - 1:2.000

Tavola n. 18 - Centro Urbano - Dimensionamento Nord Est - 1:2.000

Tavola n. 19 - Centro Urbano -Dimensionamento Ovest- 1:2.000

Tavola n. 20 - Centro Urbano -Dimensionamento Centro - 1:2.000

Tavola n. 21 - Centro Urbano - Dimensionamento Est - 1:2.000

Tavola n. 22 - Centro Urbano - Dimensionamento Sud - 1:2.000

I precedenti elaborati (da Tav. 8 a Tav. 22) sono stati sostituiti e raggruppati, ai fini di una lettura e consultazione più rapida, efficace e completa in soli tre elaborati, che assumono la seguente numerazione:

Tavola n. 8 Bis - Centro Urbano Nord - Zonizzazione e Dimensionamento - 1:2.000

Tavola n. 9 Bis - Centro Urbano Sud - Zonizzazione e Dimensionamento - 1:2.000

Tavola n. 10Bis - Centro Urbano Ovest - Zonizzazione e Dimensionamento - 1:2.000

Tavola n. 23 - Tabelle riepilogative maglie e comparti

La Tav. 23 assume la numerazione Tav. 23 Bis

Tavola n. 24 - Norme Tecniche di Attuazione

La Tav. 24 assume la numerazione Tav. 24 Bis

Tavola n. 25 - Regolamento Edilizio

La Tav. 25 assume la numerazione Tav. 25 Bis ""

In conclusione, l'Amm.ne Comunale nella stessa Relazione Illustrativa (testualmente) precisa all'Art. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G. che:

"Il P.R.G., a seguito dell'adeguamento e delle controdeduzioni alla delib. G.R. n° 567/2002, è costituito dai seguenti elaborati:

TAV.1 Relazione - Parte prima: La cultura, gli obiettivi e i contenuti

TAV. 2 Relazione - Parte seconda: Le indagini

TAV. 3 Relazione - Parte terza: Le fonti informative; grafici e tabelle

TAV. 4 Il sistema urbano Jonico-Salentino - Assetto territoriale (scala 1:100.000)

TAV. 5 Assetto territoriale (scala 1:50.000)

TAV. 6 Bis Azzonamento del territorio comunale (scala 1:10.000)

TAV. 7 Bis Centro urbano - Zonizzazione - Quadro generale (scala 1:5.000)

TAV. 8 Bis Centro urbano Nord - Zonizzazione e Dimensionamento (scala 1:2.000)

TAV. 9 Bis Centro urbano Sud - Zonizzazione e Dimensionamento (scala 1:2.000)

TAV. 10 Bis Centro urbano Ovest - Zonizzazione e Dimensionamento (scala 1:2.000)

TAV. 23 Bis Tabelle riepilogative maglie e comparti

TAV. 24 Bis Norme Tecniche di Attuazione

TAV. 25 Bis Regolamento Edilizio.

Si precisa che: la TAV. 6 Bis sostituisce la TAV. 6; la TAV. 7 Bis sostituisce la TAV. 7; le TAVV.8 Bis - 9Bis - 10Bis sostituiscono le TAVV. 8-9-10-11- 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 e 22; la TAV. 23 Bis sostituisce la TAV. 23; la TAV. 24 Bis sostituisce la TAV. 24; la TAV. 25 Bis sostituisce la TAV. 25. Si aggiunge la Tav. A. Relazione illustrativa, nella quale sono esplicitati i contenuti e le motivazioni dell'adeguamento e delle controdeduzioni."

Determinazioni Regionali

In esito alle operazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale nella fase delle controdeduzioni e al conseguente adeguamento sia della cartografia sia del R.E. e delle N.T.A. si ritiene di poter concordare con le suddette decisioni assunte dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 15/05.

Resta inteso che in caso di discordanze tra gli elaborati di Piano, così come definito dall'art. 2 sopra riportato e gli elaborati adottati originariamente, ove dette discordanze in termini di zonizzazione non siano riconducibili alle operazioni effettuate dall'Amministrazione in conseguenza del recepimento e/o controdeduzioni alle prescrizioni regionali e/o all'accoglimento parziale e/o totale delle osservazioni, valgono comunque le previsioni originarie del P.R.G. adottato.

Si da atto infine che sulla scorta della documentazione d'ufficio il territorio comunale di San Pancrazio Salentino non risulta, allo stato, interessato dal Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia.

Tutto ciò premesso e constatata, sulla scorta di quanto innanzi prospettato, l'ammissibilità sotto il profilo tecnico-urbanistico degli atti in questione, si propone alla Giunta l'approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla Delibera di G.R. n. 567 del 14.05.2002, così come precisate e/o modificate e/o riconfermate e/o integrate ai precedenti paragrafi A, B, C, D, E, F, sopra riportati.

Per quanto attiene alle osservazioni, si confermano le determinazioni della Giunta Regionale di cui alla Delibera di G.R. n. 567/2002.

"Adempimenti normativi generali"

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente provvedimento finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio II° -Strumentazione Urbanistica e dal Dirigente del Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione sopra riportata;
- DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, il P.R.G. del Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO adottato con Delibera di C.C. n. 63 del 19.12.1995, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla Delibera di G.R. n. 567 del 14.05.2002, così come modificate e/o riconfermate e/o integrate di cui ai punti A, B, C, D, E, F riportati in relazione e che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportati;
- DI DECIDERE in ordine alle osservazioni, nei limiti e nei termini di cui alla relazione-parere del CUR/Ristretto del 17.01.2002 e qui integralmente richiamati
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la comunicazione del presente provvedimento al Comune di San Pancrazio Salentino;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sulla G.U. (quest'ultima da parte del Settore Urbanistico).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1440

Roccaforzata (TA) – Legge regionale 20/07/2001 n.20. Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) - Recepimento determinazione di adeguamento della Conferenza di Servizi. Controllo di compatibilità.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio II° - Strumenti Urbanistici e dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce quanto segue:

""Con nota n. 4595 del 08.11.2005, acquisita al protocollo dell'Assessorato all'Assetto del Territorio in data 10.11.2005 al prot. n. 8670, il Comune di Roccaforzata ha trasmesso gli elaborati scrittografici relativi al P.U.G. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da effettuarsi da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11, punto 7 della L.R. n. 20/2001 recante "Norme generali di governo ed uso del territorio"".

Con deliberazione n. 391/06, per le motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria effettuata dai competenti uffici del Settore Urbanistico Regionale, e riportata nello stesso atto, la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del P.U.G. del Comune di Roccaforzata e ciò ai sensi dell'art.11 commi 7 e 8 - della L.R. n. 20/01.

Con la stessa delibera la G.R. ha determinato, altresì, di rinviare il P.U.G. al Comune di Roccaforzata per i necessari adeguamenti.

Con nota n. 2035 del 04.05.2006 il Sindaco del Comune di Roccaforzata, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001, ha indetto a partire dal giorno 06.06.2006 la specifica Conferenza di Servizi da tenersi presso la Regione, invitando il Presidente

della Regione Puglia ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, per la definizione delle modifiche necessarie ai fini del controllo positivo del P.U.G. del proprio territorio comunale.

A detta Conferenza di Servizi svoltasi nel corso di tre distinte riunioni (tenutesi nei giorni

06.06.2006, 28.06.2006 e 05.07.2006) hanno partecipato: per il Comune di Roccaforzata: il dott. Vincenzo Pastore (Sindaco pro-tempore); il geom. Nicola Salamino (Ufficio Tecnico Comunale) e l'ing. Ciro D'Abramo (progettista del PUG); per l'Amministrazione Provinciale di Taranto (solo IIª riunione): ing. G. Ancona (Dirigente Ufficio Tecnico); per la Regione Puglia: la prof.ssa Angela Barbanente (Assessore all'Assetto del Territorio appositamente delegata dal Presidente della G.R.); l'ing. N. Giordano (Dirigente del Settore Urbanistica); l'arch. Fernando di Trani (Dirigente f.f. dell'Ufficio II°).

Nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in data 05.07.2006, a fronte delle specifiche problematiche precedentemente approfondite e dei nuovi elaborati scritto-grafici predisposti dal Comune di Roccaforzata, si è addivenuto alla puntuale definizione delle modifiche da apportare al PUG, ritenute necessarie al fine di conseguire il controllo positivo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, cc. 7 e 8, della L.R. n. 20/01.

A tal fine i nuovi elaborati scritto-grafici, integrativi di quelli già adottati con la Del. di C.C. n. 31 del 29.11.2004, sono:

- Relazione Tecnica aggiuntiva in sede di conferenza di servizi;
- Norme Tecniche di attuazione Integrative;
- Tav.. 1 - Individuazione dei Territori Costruiti;
- Tav. 2 - Previsioni Strutturali. Sistema dei Vincoli e delle Tutele. Riclassificazione A.T.E. del PUTT/P.(Decreto Galasso);
- Tav. 3 - Previsioni Strutturali. Sistema dei Vincoli e delle Tutele. Riclassificazione A.T.E. del PUTT/P.(Vincolo Idrogeologico);
- Tav. 4 - Previsioni Strutturali. Sistema dei Vincoli e delle Tutele. Riclassificazione A.T.E. del PUTT/P.(Sistema geologico-geomorfologico-idrogeologico);
- Tav. 5 - Previsioni Strutturali. Sistema dei Vincoli e delle Tutele. Riclassificazione A.T.E. del PUTT/P.(Sistema Botanico-Vegetazionale);
- Tav. 6 - Previsioni Strutturali. Sistema dei Vincoli e delle Tutele. Riclassificazione A.T.E. del PUTT/P.(Sistema della Stratificazione storica);
- Tav. 7 - Previsioni Strutturali. Sistema dei Vincoli e delle Tutele. Riclassificazione A.T.E. del PUTT/P.(Ambiti Territoriali Estesi);

Per le problematiche di carattere urbanistico, la conferenza di servizi è pervenuta alle seguenti conclusioni (sinteticamente riportate qui di seguito) e per le motivazioni richiamate nel verbale della conferenza di servizi del 05.07.2006:

a) Di stralciare la zona omogenea C8;
b) Di lasciare inalterati gli indici di fabbricabilità territoriale delle zone C6 e C9;
c) Di ridurre gli indici di fabbricabilità territoriale della zone C7 da 0,9 mc/mq a 0,8 mc/mq;
d) Di ridurre l'ambito territoriale della zona D2r;
e) Di inserire particolari specificazioni per le zone B (artt. 35 e 36 delle N.T.A.);

il tutto come puntualmente riportato nel verbale n. 3 del 05.07.2006 in uno alle specifiche motivazioni.

Si è verificata, in dettaglio, la compatibilità del P.U.G. ai contenuti dell'ex art. 9 della legge regionale nr. 20/2001, specificando le disposizioni strutturali e programmatiche, attualizzando le indicazioni del P.U.T.T./P ed aggiornando la cartografia in ordine alle trasformazioni conseguenti alle previsioni del P.U.G., relative alla risorsa e difesa del suolo.

Ciò stante e nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 20/2001 (art. 11, comma 11), l'Amministrazione comunale di Roccaforzata con nota prot. n. 7624 del 06.07.2006 ha trasmesso la copia del verbale n. 3 del 05.07.2006 ai fini del conseguimento del controllo positivo ex art.9 L.R. n. 20/01.

Tutto ciò premesso e preso atto degli adeguamenti operati dal Comune nel complesso e con particolare riferimento a quanto riportato negli elaborati sopra elencati dall'Amministrazione comunale ad esito delle risultanze della C. di S. del 05.07.06, e preso altresì atto del verbale n. 3, ove è operata una disamina puntuale delle diverse problematiche affrontate nel corso dei lavori di conferenza, deve rilevarsi che in ordine al giudizio formulato dalla G.R. con delibera n. 391/06 non sussistono più gli elementi che hanno comportato la attestazione di non compatibilità.

Alla luce di quanto in precedenza rappresentato, si propone alla Giunta Regionale:

- di recepire la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di Roccaforzata, assunta dalla

Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001, giusta verbale in data 05.07.2006;

- di prendere atto delle conseguenti modifiche apportate agli elaborati del P.U.G. esaminati in conferenza di servizi e contenenti gli avvenuti adeguamenti cartografici e scrittografici, dando atto altresì che gli elaborati costituenti il P.U.G. di Roccaforzata sono quelli in precedenza elencati (e puntualmente riportati nel verbale n. 3 del 05.07.06)e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente riportati;

- di attestare, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del P.U.G. del Comune di Roccaforzata con le disposizioni della L.R. n. 20/01 e del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15/12/2000;

"Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lett. d) della l.r. 7/97".

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. Ufficio II° e del Dirigente di Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI RECEPIRE la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di Roccaforzata, assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001, giusta verbale n. 3 in data 05.07.2006;

DI PRENDERE ATTO delle conseguenti modifiche apportate agli elaborati del P.U.G. dall'Amministrazione comunale, dando atto altresì che gli elaborati costituenti il P.U.G. di Roccaforzata sono quelli elencati nel verbale n. 3 del 05.07.2006 e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente riportati;

DI ATTESTARE, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del P.U.G. del Comune di Roccaforzata con le disposizioni della L.R. n. 20/01 e del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15/12/2000;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sulla G.U. (quest'ultima da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta — Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta — On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1441

Ceglie Messapica (BR) – Legge Regionale. 20/98. Turismo rurale. Variante al Piano di Fabbricazione per cambio destinazione d'uso in struttura ricettiva della masseria "le montecchie" in contrada Le Montecchie. Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 08/11/05. Ditta: Ricci Nicola.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed ERP prof.ssa Angela Barbanente,

sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente di U. f.f. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

""La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

Il Consiglio Comunale di Ceglie Messapica, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - comma 5 della citata L.R. ha approvato con delibera di C.C. n. 27 del 08.11.05, su richiesta della ditta Ricci Nicola, il progetto di recupero del complesso edilizio rurale individuato in agro di Ceglie Messapica, in c.da Le Montecchie, cui si accede da idonea viabilità rurale direttamente dalla SP 581; il tutto distinto in catasto al fg. 52 p.lle 44, 45 da destinare a struttura ricettiva nei termini di cui all'art. 1 del DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11/99 art. 4 co.4°.

L'edificio rurale, come innanzi individuato, risalente al periodo di fine '700 inizio '800 come si rileva dalla relazione tecnica di progetto, ricade in zona Omogenea E - Agricola del PdF vigente ed è composto da un'unica struttura edilizia principale, p. terra primo p., oltre a tre unità edilizie contigue di modeste entità.

La destinazione d'uso prevista è del tipo "residenza turistico alberghiera" come definita dall'art. 4 co. 4° della l.r. n. 11/99, attesa la previsione di una capacità ricettiva superiore a sette, stante nel caso di specie 17 unità esclusi i locali a servizi, bar, cucine.

La sistemazione dell'area esterna prevede una corte a ridosso della struttura rurale delimitata da muri a secco, il mantenimento delle alberature esistenti (uliveto, mandorleto e agrumeto) la piantumazione di essenze tipiche della macchia mediterranea e il ripristino di muretti a secco.

Gli atti della variante di destinazione d'uso dell'edificio rurale sono stati pubblicati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia e avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni né opposizioni giusta attestazione del Segretario Generale in data 5.4.2006.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
- Soprintendenza dei Beni Ambientali della Puglia, con nota n. 1056/2005;
- Autorizzazione Paesaggistica con nota n. 6024 del 11.04.2006;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 10817 del 01/09/2006.

Per quanto riguarda i rapporti con il PUTT/Paesaggio, l'edificio rurale come innanzi individuato e le relative aree di pertinenza ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Rilevante B, laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti (art. 2.1.2 NTA/PUTT/Paesaggio).

Il complesso rurale risulta individuato come bene architettonico extra-urbano in sede di Primi Adempimenti di cui all'art. 5.05 delle NTA/PUTT/P e quindi soggetto alle norme di cui all'art. 3.16 (prescrizioni di base art. 3.16.4). In proposito, si rileva dagli atti di progetto e dallo studio di impatto paesaggistico-ambientale, che l'intervento nel suo insieme risulta coerente con gli Indirizzi di Tutela in quanto persegue la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e con le Direttive di Tutela in quanto non altera la integrità visuale e persegue la riqualificazione del contesto e ciò per quanto riguarda l'area di pertinenza, art. 3.14.4; la destinazione d'uso in turismo rurale si ritiene parimenti compatibile con le finalità di salvaguardia e ciò per quanto riguarda le aree annesse (art. 3.15. p. 4.2. del PUTT/P).

Tutto ciò premesso, si rileva l'ammissibilità sotto il profilo amministrativo della proposta di variante relativa al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale come innanzi individuato, a struttura ricettiva "residenza turistico-alberghiera" nei termini di cui all'art. 1 del DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 artt. 4 co. 4° e 7; sotto il profilo urbanistico si ritiene ammissibile il cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva in quanto proposta nel rispetto delle finalità che la stessa L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.

In ragione di quanto sopra rappresentato, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto di variante di cui alla delibera di C.C. n. 27 del 08.11.05 limitatamente al cambio di destina-

zione d'uso dell'edificio rurale come innanzi individuato, quale recupero funzionale, in struttura ricettiva del tipo "residenza turistico-alberghiera" e ciò con riferimento all'ambito di applicazione della L.R. n. 20/98.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore, prof.ssa Angela Barbanente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente f.f. e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale, come in narrativa individuato, in ditta Ricci Nicola, da destinare a struttura ricettiva "residenza turistico-alberghiera" nei termini dell'art. 1 del DPCM del 13.9.2002 e artt. 4 comma 4° e 7 della L.R. n. 11/99, adottato dal Consiglio Comunale di Ceglie Messapica con delibera n. 27 del 08.11.2005 in variante al PdF vigente e limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale;

- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Ceglie Messapica del presente provvedimento;

- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta — Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno — On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1442

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 20.000,00 per la redazione della variante al Piano Regolatore Generale. Comune di Cisternino (BR). Esercizio finanziario 2004 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

""Con deliberazione di G.R. n.1991 del 23.12.2004 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 131 del 27.12.04 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2004 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Cisternino veniva assegnato il contributo di euro 20.000,00 per la redazione della variante al Piano Regolatore Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a

decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Cisternino con nota n. 1527/04 del 03.03.05, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 03.03.06.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 5357 del 23.03.06 - oltre il termine del 03.03.06 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato in quanto la redazione di fatto della suddetta variante è sospesa nelle more degli adempimenti relativi all'adeguamento del P.R.G. alle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera di G.R. n. 1632 del 22.11.05, ed in virtù di ciò ha richiesto la proroga di un anno.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 3.03.06 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Cisternino per il periodo richiesto, così come sancito dalla l.r. 31/74, con l'art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale né risulta, agli atti del Settore Urbanistica, che a carico del soggetto beneficiario esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Cisternino la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 03.03.06, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla variante al Piano Regolatore Generale.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta — Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno — On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1443

Tricase (LE) – Realizzazione di opere per il Ministero Pastorale in variante urbanistica ex art. 16 della Legge Regionale n. 13/2001. Rilascio parere paesaggistico ex art.5.03 Norme Territoriali Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Parrocchia S. Antonio da Padova.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecu-

tivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Tricase (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure,sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: Parrocchia S. Antonio da Padova

INTERVENTO: Progetto di costruzione di opere per il ministero pastorale della parrocchia S. Antonio da Padova ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n. 13/01

Con nota n.ro 5822 del 04.04.2006 acquisita acquisita al prot. N° 587 del 11.04.06 della P.O. di Lecce del Settore Urbanistico Regionale il Comune di Tricase (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto di realizzazione di opere di Ministero Pastorale della parrocchia S. Antonio da Padova sita nella frazione di Depressa, progetto adottato con Deliberazione di C.C. 73 del 28.09.05 e definitivamente approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 27.01.06 in variante al vigente strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, della L.R. n. 13/01.

Con nota n. 3860 del 02.05.06 il Settore Urbanistico Regionale rilevava, tra l'altro, che occorreva acquisire il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P in mancanza del quale non poteva essere definitivamente approvata la variante in questione.

Con nota n.ro 9956 del 26.06.06 il Comune di Tricase, nel rimettere documentazione integrativa, precisava che si rimaneva in attesa del suddetto parere paesaggistico prima della nuova definitiva approvazione della variante urbanistica.

Considerato che 1'art. 18 della L.R. n. 1 del 07.01.04, ha integrato l'art. 3 della L.R. n. 13/01 inserendo tra i soggetti titolati "i soggetti di cui all'art. 2 della L.R. n. 4/94 e per gli interventi di cui all'art. 1 della medesima legge", si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 7/04, le opere in questione rientrino tra quelle ricomprese nell'ambito di applicazione della L.R. 13/01, in particolare per quanto attiene le procedure di variante ex art. 16 della L.R. stessa, e che, quindi, si debba esprimere il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P., ricadendo l'intervento in un A.T.E. classificato "C".

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

TAV. 1 - INQUADADRAMENTO URBANISTICO

TAV. 2 - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO

TAV. 3 - PIANTA P. INTERRATO (Locali per il Ministero Pastorale)

TAV. 4 - PIANTA P.T. (Locali per il Ministero Pastorale)

TAV. 5 - PIANTA COPERTURA (Locali per il Ministero Pastorale)

TAV. 6 - PIANTE P.T. (Infrastrutture ludico - sportive)

TAV. 7 - PIANTA ANFITEATRO (Infrastrutture ludico - sportive)

TAV. 8 - PROSPETTI (Locali per il Ministero Pastorale)

TAV. 9 - SEZIONI (Locali per il Ministero Pastorale)

TAV. 10 - PLANIMETRIA GENERALE / PROSPETTI E SEZIONI

TAV. 11 - UBICAZIONE SERVIZI

TAV. 12 - CALCOLO SUPERFICI E VOLUMI

ALL. A - RELAZIONE URBANISTICA

ALL. B - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

ALL. C - RELAZIONE SANITARIA

ALL. D - RELAZIONE PUTT/P

ALL. E - RELAZIONE GEOTECNICA

ALL. F - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Schema di convenzione

Tavola integrativa geomorfologia

Il programma costruttivo in parola prevede la realizzazione delle seguenti opere di Ministero Pastorale in variante al PdF vigente:
- aule per la catechesi,
- salone parrocchiale,
- spazi aperti per funzioni religiose o manifestazioni di sostegno sociale,
- aree per attività ludiche e sportive,
- aree per verde attrezzato,
- servizi igienici e vani per impianti tecnologici e per deposito.

Tali opere ricadono su aree individuate in catasto al FG. n° 14 ptc. n° 9 e 10 del Comune di Tricase (LE) dell'estensione complessiva di mq 9.387 circa e tipizzate agricole dal vigente strumento urbanistico generale.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:
- Superficie per parcheggi e spazi pubblicimq. 990
- Superfici a parcheggi interni mq. 350
- Superficie infrastrutture mq. 207,40
- Superficie opere ministero pastorale mq. 449,70
- Volume infrastrutture mc. 933,30
- Volume opere ministero pastorale mc. 2556,36

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale rematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Il P.U.T.T./.P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del PUTT/P)

In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove,sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Taurisano (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definete gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scienti-

fico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative are".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresi che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Il progetto per la realizzazione della chiesa e delle relative opere di Ministero Pastorale interessa un lotto di forma regolare situato nelle immediate adiacenze dell'abitato di Depressa frazione di Tricase (LE).

Dalla documentazione presentata, in particolare dalla documentazione fotografica, si rileva, che l'area interessata risulta coltivata a seminativo (allo stato incolto) con pochi alberi e presenta un andamento plani-altimetrico pressochè pianeggiante.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si evince quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico,ed idrogeologico:*** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento; le doline rilevate nella tavola serie n. ro 10 - Geomorfologia distano dall'area di intervento una circa ml. 110, l'altra circa ml 140;

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:*** L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nell'immediata adiacenze dell'abitato di Depressa a confine con il perimetro urbano; il lotto interessato pro-

spetta su via Cicciotti a poca distanza di piazza Duca di Salve e dall' edificio scolastico adibito a scuola media ed elementare. L'ambito oggetto d'intervento possiede, in sintesi, un basso grado di naturalità e non presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poichè non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano messe a dimora essenze arbustive e/o arboree tipiche della flora locale da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro del lotto interessato ed a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo,delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per

percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.
- Siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario"aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell' Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Parrocchia S. Antonio da Padova ricadente nel territorio del Comune di Tricase (LE) frazione di Depressa, relativamente al progetto di realizzazione delle opere di Ministero Pastorale in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta — Dr. Romano Donno
Il Presidente della Giunta — On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1444

Santa Cesarea Terme (LE) – Piano di Lottizzazione convenzionata (P.U.E.) Rilascio parere paesaggistico ex art.5.03 Norme Territoriali Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Merola Pietro e Viva Paolo.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, E.R.P. ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il

Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di S. CESAREA T. (LE) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico,è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: MEROLA PIETRO E VIVA PAOLO

INTERVENTO: Piano di lottizzazione convenzionata (P.U.E.) comparto 1C di Cerfignano adottato con deliberazione di C.C. n. 37 del 28.09.2005

Con nota acquisita al prot. N° 3246 del Settore Urbanistico Regionale in data 10.04.06 il Comune di S. Cesarea T. (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione convenzionata (P.U.E.) del vigente P. di F., presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

ALL. 0 - ELENCO ELABORATI

ALL. A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA- FINANZIARIA

ALL. B - TABELLE RIPARTIZIONE UTILI ONERI:

- RIPARTO PEREQUATIVO
- ATTRIBUZIONE LOTTI
- TABELLA LOTTI

ALL. C - SCHEMA DI CONVENZIONE

ALL. D - P.U.T.T. REIAZIONE VERIFICA E COMPATIBILITA'

ALL. E - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV. 1 - INDIVIDUAZIONE ZONA INTERVENTO - STRALCIO DEL PRG - STRALCIO CATASTALE - STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA

TAV. 2 - ZONIZZAZIONE

TAV. 3 - INDIVIDUAZIONE AREA COMPARTO SU CATASTALE

TAV. 4 - PIANO QUOTATO SU CATASTALE

TAV. 5 - RETE STRADALE SU CATASTALE

TAV. 6 - NORMATIVA CON LOTTI EDIFICATORI SU CATASTALE

TAV. 7 - PLANIMETRIA QUOTATA

TAV. 8 - PROFILI

Tav. 9 - INFRASTRUTTURE

TAV. 10 - TIPOLOGIE EDILIZIE

TAV. 11 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE STRADALE - RECINZIONE LOTTI ILLUMINAZIONE

TAV. 12 - PLANOVOLUMETRIA

TAV. 13 - INDIVIDUAZIONE AREE OGGETTO DI CESSIONE

TAV. 14 - FASI DI ATTUAZIONE

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un piano di lottizzazione convenzionata, ricade su aree individuate in catasto al FG. n. 13 ptc. n° 525 - 17 del comune di S. Cesarea T. (LE) dell'estensione complessiva di mq 2.180 e sono tipizzate dal PRG vigente come zone C2 di "Espansione Residenziale".

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superf. Territoriale mq 2.180
- Volume edificabile mc. 1.744
- Indice fabbr. fondiario mc/mq. 1,23
- Aree per Urb. Primaria mq. 55
- Aree per Urb. Secondaria mq. 708
- Superficie Residenziale mq. 1.417

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./.P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C"s di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di S. Cesarea T. (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tuteb (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresi che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del tenitori devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".
  - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresi che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricosti-

tuzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:*** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:*** L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce,sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area di intervento risulta posizionata alla periferia dell'abitato di Cerfignano, frazione del Comune di S. Cesarea T. (LE). L'area stessa si inserisce in un contesto antropizzato per la presenza di edificazioni residenziali ed urbanisticamente definito per la presenza di infrastrutture già realizzate. L'ambito oggetto d'intervento non possiede, quindi, un elevato grado di naturalità né presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che,secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere, atteso, anche, che le NTA del PUTT/P non prevedono particolari prescrizioni per le piane alluvionale e le depressioni o conche alluvionali.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poichè non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta, in linea di massima, idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi.

A quanto sopra va altresi aggiunto che l'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche,opera una trasformazione dell'assetto attuale compatibile ovvero non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo te procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:.

- Siano messe a dimora essenze arboree e/o arbustive della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo,delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

- Siano limitati al minimo indispensabile gli scavi necessari per la realizzazione di cantine e seminterrati nonché i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) necessari per l'attuazione del P.d.L. al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento; i materiali di risulta siano tempestivamente allontanati e depositati a pubblica discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-

edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico de/ Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Ditta MEROLA PIETRO E VIVA PAOLO, relativamente al piano di lottizzazione convenzionata ricadente nel territorio del Comune di S. Cesarea T. (LE), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta — Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno — On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1483

Montemesola (TA) – Variante al Programma di Fabbricazione per rivisitazione ed ampliamento del Piano Insediamenti Produttivi. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Montemesola, dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.P. n. 26384/21 del 01/12/707 per quanto attiene specificatamente al settore produttivo è munito dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvati con D.P.G.R. n. 2115 del 15/09/77 (1° comparto) e con D.G.R. n. 381 del 06/02/89 (2° comparto).

Ciò premesso, per detto settore produttivo il Comune ha adottato i seguenti provvedimenti:

-) con delibera di C.C. n. 38 del 29/11/04 ha adottato la "rivisitazione" dei comparti 1° e 2° del P.I.P., in variante al P.d.F., e con delibera di C.C. n. 18 del 20/06/05 ha preso atto, previa pubblicazione degli atti, della mancanza di osservazioni/opposizioni;

-) con delibera di C.C. n. 38 del 28/11/05 ha adottato l'ampliamento del P.I.P. - 3° comparto, in variante al P.d.F., e con delibera di C.C. n. 3 del 27/01/06 ha controdedotto, previa pubblicazione degli atti, all'unica osservazione/opposizione

presentata (a firma di Di Gregorio Antonio), rigettandola.

I relativi elaborati progettuali, redatti dall'Ing. G. Prete e dall'Arch. S. Scarcia, sono stati rimessi con note comunali prot. 862 del 15/02/06 (Rivisitazione 1° e 2° comparto: n. 4 elaborati) e prot. 830 del 14/02/06 (Ampliamento - 3° comparto: n. 18 elaborati); gli atti rimessi comprendevano inoltre le relazioni-pareri istruttori dell'U.T.C. (ai quali si è fatto riferimento ai fini della individuazione delle motivazioni e dei contenuti dei provvedimenti adottati).

Dall'esame istruttorio degli atti (preordinato all'assunzione della delibera della G.R. n. 583 del 15/05/2006, di approvazione parziale dei citati provvedimenti comunali, e riportato in premessa dello stesso atto regionale) è risultato quanto segue.

A) RIVISITAZIONE COMPARTO 1

La variante proposta si configura, sostanzialmente, quale riconoscimento dello stato di fatto del comparto, attuato in modo non perfettamente conforme al P.I.P. approvato nel 1977; peraltro, il presente provvedimento non può costituire automatica "sanatoria" degli interventi irregolarmente autorizzati e/o realizzati, per i quali occorre fare riferimento - in sede comunale, cui compete - alle specifiche disposizioni di legge in materia (L. n.4711985 ecc.), se ed in quanto applicabili.

Sotto altro profilo, pur rilevandosi complessivamente volumetrie ed indici contenuti in quelli teorici rivenienti dal P.I.P. approvato, nonchè una dotazione di aree a standards comunque superiore al minimo di legge (ancorchè ridotta), non si ritiene corretta nè ammissibile - dal punto di vista tecnico-urbanistico - la previsione di nuovi lotti edificabili su aree già destinate a spazi pubblici, peraltro in mancanza di puntuali ed approfondite giustificazioni.

Pertanto, per dette aree (lotti n. l e n.2 della variante) si ritiene doversi riconfermare la destinazione a spazi pubblici come da P.I.P. approvato con D.P.G.R. n. 2115 del 15/09/77, nel rispetto contestuale del disegno urbanistico complessivo 'rivisitato' proposto con il presente provvedimento comunale.

B) RIVISITAZIONE COMPARTO 2

Analogamente al caso precedente, la variante proposta si configura, sostanzialmente, quale riconoscimento dello stato di fatto del comparto, attuato in modo non perfettamente conforme al P.I.P. approvato nel 1989; peraltro, il presente provvedimento non può costituire automatica "sanatoria" degli interventi irregolarmente autorizzati e/o realizzati, per i quali occorre fare riferimento - in sede comunale, cui compete - alle specifiche disposizioni di legge in materia (L. n. 47/1985 ecc.) se ed in quanto applicabili.

Sotto altro profilo, pur rilevandosi complessivamente volumetrie ed indici contenuti in quelli teorici rivenienti dal P.I.P. approvato nonchè una dotazione di aree a standards comunque superiore al minimo di legge (ancorchè ridotta), non si ritiene corretta nè ammissibile - dal punto di vista tecnico-urbanistico - la previsione di nuovi lotti edificabili su aree già destinate a spazi pubblici peraltro in mancanza di puntuali ed approfondite giustificazioni.

Pertanto, per dette aree (lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 della variante), si ritiene doversi riconfermare la destinazione a spazi pubblici come da P.I.P. approvato con D.G.R. n. 381 del 06/02/89, nel rispetto contestuale del disegno urbanistico complessivo "rivisitato" proposto con il presente provvedimento comunale.

C) AMPLIAMENTO - COMPARTO 3

In atti non sono stati prodotti documenti o elementi oggettivi di riscontro in ordine alle motivazioni addotte, e peraltro non risulta operata alcuna verifica e calcolo dei fabbisogni nel settore produttivo, ai sensi dell'art. 51 della L.r. n. 56/1980 e dei Criteri approvati con Delibera della G.R. n. 6320/1989, cui occorre necessariamente riferirsi.

Va anche rilevato che, come rappresentato negli atti ed elaborati complessivamente rimessi, il comparto n. 2 del P.I.P. è allo stato solo in parte attuato, risultando una capacità insediativa residua per le attività produttive, nell'ambito della strumentazione approvata e vigente.

Va considerato infine, che il Comune ha in corso la procedura di formazione del P.U.G. (giusto D.P.P. approvato, secondo quanto riferito, con delibera di C.C. n. 34 del 19/11/03), nell'ambito del quale dovranno operarsi le necessarie determinazioni in

ordine ai vari settori e previsioni insediative, ivi comprese per le attività produttive.

Per quanto innanzi, stante le carenze rilevate per la variante di cui trattasi ed atteso lo stato di attuazione della pianificazione urbanistica vigente (P.I.P. approvati) ed in itinere (P.U.G.) del Comune di Montemesola, non si ritiene accoglibile l'ampliamento delle zone produttive proposto in questa fase.

In relazione alla predetta determinazione negativa, non si entra nel merito dell'osservazione/opposizione presentata a seguito della pubblicazione degli atti.

Sotto il profilo amministrativo-procedurale, inoltre, le varianti al P.d.F. proposte sono state ritenute - nei limiti e termini innanzi riportati - ammissibili ai sensi dell'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980 e dell'art.2 della L.r. n. 11/1981, in quanto finalizzate alla realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della L. 22/10/71 n. 865, fermo restando che la realizzazione degli interventi resta assoggettata all'approvazione, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 865/1971 e dell'art. 37 della l.r. n. 56/1980, dei Piani degli Insediamenti Produttivi aggiornati dei comparti n. 1 e n. 2 in argomento.

Con le suddette motivazioni, con la citata delibera n. 583 del 15/05/06 la Giunta Regionale ha determinato l'approvazione parziale della variante al P.d.F. per la "rivisitazione" dei comparti n. 1 e n. 2 del P.I.P., adottata dal Comune di Montemesola con le delibere di C.C. n. 38/2004 e n. 18/2005, e la non approvazione dell'ampliamento del P.I.P. - 3° comparto, adottato dal Comune di Montemesola con le delibere di C.C. n. 38/2005 e n. 3/2006; il tutto nei limiti e termini e con le motivazioni individuate in sede istruttoria ed in precedenza riportate.

Quanto sopra, stante le prescrizioni introdotte d Ufficio negli atti, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980.

La citata delibera di G.R. n. 583/2006 è stata inviata al Comune di Montemesola con nota prot. 4750 del 25/05/06.

Con nota prot. 3329 del 12/06/06 il predetto Comune ha rimesso la delibera di C.C. n. 14 del 08/06/06, con la quale sono state assunte le controdeduzioni in ordine alle prescrizioni regionali in precedenza riportate, giusta Relazione predisposta dai progettisti, in particolare con le seguenti determinazioni:

RIVISITAZIONE COMPARTO 1

"Condividendo la opportunità di non alterare sostanzialmente il disegno urbanistico complessivo' del PIP approvato, si ritiene di rinunciare alla proposta di previsione del lotto n. 2, ricadente su aree già destinate a spazi pubblici (viabilità e parcheggio) anche in considerazione della adiacenza al campo sportivo comunale.

Si conferma, invece, la previsione del lotto n. 1 che, per la sua consistenza ed ubicazione, non altera il disegno urbanistico complessivo' del comparto in questione, provvedendo a ridisegnare lo spazio esistente destinato ad attrezzatura collettiva (collocato a cerniera dei due comparti PIP) mediante la suddivisione dello stesso in due parti: la prima lungo il Viale delle Industrie da confermare ad attrezzatura collettiva. La seconda lungo il Viale degli Ulivi da destinare a nuovo lotto - da collegarsi ai nuovi lotti del comparto n. 2.

Con la eliminazione del citato lotto n. 2, gli spazi pubblici diventano il 26,92%."

RIVISITAZIONE COMPARTO 2

"Condividendo la opportunità di non alterare sostanzialmente il 'disegno urbanistico complessivo' del PIP approvato, si ritiene di rinunciare proposta di previsione dei lotti n. 1 e n. 2, ricadenti su aree già destinate a spazi pubblici (aree a verde), in quanto la fascia di area a verde individuata dal PIP approvato si caratterizza quale definizione del comparto'.

Si conferma, invece, la previsione dei lotti n. 3 e n. 4 che per la loro consistenza ed ubicazione, non alterano il 'disegno urbanistico complessivo' del comparto in questione, provvedendo a ridisegnare lo spazio esistente destinato ad attrezzatura collettiva (collocato a cerniera dei due comparti PIP) mediante la suddivisione dello stesso in due parti: la prima lungo il Viale delle Industrie da confermare ad attrezzatura collettiva la seconda lungo il Viale degli Ulivi da destinare a nuovo lotto - da collegarsi al nuovo lotto del comparto n. 1.

Con la eliminazione dei citati lotti n. 1 e n. 2, gli spazi pubblici diventano il 13,37%."

AMPLIAMENTO - COMPARTO 3

A fronte dei rilievi operati con la delibera di G.R. n. 583/2006, afferenti in particolare alla giustificazione del dimensionamento proposto, ai sensi dell'art. 51 della L.r. n. 56/1980 e dei Criteri approvati con Delibera della G.R. n. 6320/1989, vengono prodotte specificazioni ed analisi, sia a supporto dell'ubicazione dell'ampliamento e sia in ordine alle condizioni locali del settore produttivo, allegando inoltre documentazione (n. 24 richieste di assegnazione lotti da parte di aziende; certificazioni comunali circa l'esaurimento dei lotti nei comparti 1 e 2; tabelle ai sensi dei Criteri ex Delib. G.R. n. 6320/1989, circa la popolazione attiva, le attività economiche, il calcolo dei nuovi posti), pervenendo - in estrema sintesi - alle seguenti conclusioni:

- il comparto n. 3 è impostato per n.48 lotti, che in base all'analisi dei settori di attività economica previsti (dolciaria ecc.) ed alle relative densità occupazionali ipotizzate (da min. 30 a max 60 addetti/ha), consentono l'insediamento complessivo di n. 212 addetti circa;

- l'impostazione plano-volumetrica e le destinazioni d'uso si caratterizzano in continuità delle attività produttive esistenti nel 1 ° e nel 2° comparto;

- la necessità di ampliamento della zona P.I.P. deriva dalla saturazione delle aree esistenti e dalla domanda di nuovi posti di lavoro. proiettati all'anno 2016 (indicati, nella tab. 35 allegata alla Relazione, in 350 unità, di cui 260 addetti ai settori industria-costruzioni e 80 addetti ai settori commercio-trasporti ecc.);

- ulteriori considerazioni sono operate con riferimento alla opportunità di pianificare lo sviluppo economico e sociale del territorio, in rapporto all'intero distretto industriale-produttivo jonico orientale nel quale si colloca il Comune di Montemesola ed alle richieste di insediamento già pervenute all'Amm.ne Com.le e documentate in atti, evitando il ricorso a procedure speciali in deroga alla strumentazione urbanistica;

- viene infine evidenziato che la proposta di ampliamento costituisce di fatto mera anticipazione della programmazione in corso (Documento Programmatico Preliminare del P.U.G., adottato con delibera di C.C. n. 34/2003), determinata al fine di rispondere con tempestività alle esigenze emerse nel settore produttivo, prima richiamate.

Stante quanto sopra, sulla scorta - da un lato - delle determinazioni assunte con la delibera di G.R. n. 583/2006 e - dall'altro lato - delle controdeduzioni, specificazioni e documentazioni prodotte dal Comune di Montemesola nella presente fase, da ritenersi condivisibili nelle motivazioni e nelle prospettazioni esposte, può procedersi all'approvazione definitiva della variante al P.d.F. in oggetto, nei termini conclusivi di seguito riportati:

A1) RIVISITAZIONE COMPARTO I

Per le motivazioni di cui alla delib. G.R. n. 583/2006, come fatte proprie dal Comune di Montemesola con la delib. C.C. n. 14/2006, per il già previsto lotto n. 2 della variante si conferma la destinazione a spazi pubblici come da P.I.P. approvato con D.P.G.R. n. 2115 del 15/09/77, nel rispetto contestuale del disegno urbanistico complessivo "rivisitato" proposto con il presente provvedimento comunale.

B1) RIVISITAZIONE COMPARTO 2

Per le motivazioni di cui alla delib. G.R. n. 583/2006, come fatte proprie dal Comune di Montemesola con la delib. C.C. n. 14/2006. per i già previsti lotti n. 1 e n. 2 della variante si conferma la destinazione a spazi pubblici come da P.I.P. approvato con D.G.R. n. 381 del 06/02/89, nel rispetto contestuale del disegno urbanistico complessivo "rivisitato" proposto con il presente provvedimento comunale.

C1) AMPLIAMENTO - COMPARTO 3

Si ritiene - alla luce delle specificazioni e documentazioni prodotte nella presente fase di controdeduzioni dall'Amm.ne Com.le - giustificato e meritevole di accoglimento l'ampliamento proposto, denominato in progetto come comparto n. 3 del P.I.P..

Inoltre, in relazione all'ammissione, nell'ambito del comparto 3 in argomento, anche di insediamenti definiti direzionali e commerciali, in sede di approvazione del P.I.P. dovrà stabilirsi la quota-parte massima di detti insediamenti rispetto all'intero comparto, in accordo funzionale con la preminente destinazione industriale-artigianale del comparto stesso.

Infine, con riferimento all'osservazione a firma di Di Gregorio Antonio, rigettata con delibera di C.C. n. 3/2006, si ritiene -alla luce delle specificazioni e documentazioni prodotte nella presente fase di controdeduzioni dall'Amm.ne Com.le - di concordare con il rigetto comunale, per quanto attiene agli aspetti di variante al P.d.F. di specifica competenza.

Si ribadisce inoltre, che il presente provvedimento non costituisce automatica "sanatoria" degli eventuali interventi irregolarmente autorizzati e/o realizzati, per i quali occorre fare riferimento - in sede comunale, cui compete - alle specifiche disposizioni di legge in materia (L. n. 47/1985 ecc.), se ed in quanto applicabili, e che la realizzazione dei nuovi interventi resta assoggettata all'approvazione, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 865/1971 e dell'art. 37 della L.r. n. 56/1980, del Piano o Piani degli Insediamenti Produttivi dei comparti in argomento.

Infine si ripete che, giusta documentazione prodotta in atti, le aree in questione non afferiscono ad ambiti territoriali soggetti a previsioni di tutela del P.U.T.T./P. regionale, e che non sono segnalati ulteriori vincoli di tutela paesistico-ambientali.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione in via definitiva della variante al P.d.F. per la "rivisitazione" dei comparti n. 1 e n. 2 del P.I.P. del Comune di Montemesola, adottata con le delibere di C.C. n. 38/2004 e n. 18/2005, e dell'ampliamento del P.I.P. - 3° comparto, adottato con le delibere di C.C. n. 38/2005 e n. 3/2006; il tutto sulla scorta delle determinazioni di merito assunte con la delibera di G.R. n.583/2006 e delle controdeduzioni assunte dal Comune di Montemesola con la delibera di C.C. n. 14/2006, ed in particolare nei limiti e termini conclusivi in precedenza riportati ai punti A1, B1 e C1.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse

riportata;

DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980 e dell'art.2 della L.r. n. 11/1981, la variante al P.d.F. per la "rivisitazione" dei comparti n. 1 e n. 2 del P.I.P. del Comune di Montemesola, adottata con le delibere di C.C. n. 38/2004 e n. 18/2005, e dell'ampliamento del P.I.P. - 3° comparto, adottato con le delibere di C.C. n.38/2005 e n. 3/2006; il tutto sulla scorta delle determinazioni di merito assunte con la delibera di G.R. n. 583/2006 e delle

controdeduzioni assunte dal Comune di Montemesola con la delibera di C.C. n. 14/2006, ed in particolare nei limiti e termini conclusivi in precedenza riportati ai punti A1, B1 e C1 nella relazione stessa in premessa;

DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Montemesola (Ta), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1484

Neviano (LE) – Leggi Regionali 56/1980 e 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale. Proroga dei termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio. sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Con delibera di Giunta Regionale n. 302 del 14/03/06 è stato nominato, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della L.r. 31/05/80 n. 56, quale Commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Neviano, l'Arch. Salvatore Verardi (residente a Lecce), con assegnazione del termine di 120 giorni per lo svolgimento delle funzioni a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Detta nomina è stata disposta a seguito di quanto comunicato dal Comune di Neviano con la nota del Sindaco prot. 123 del 05/01/2006, giusti verbali di deliberazioni del C.C. n. 34 del 22/12/2005 e n. 35 del 23/12/2005, in ordine alla impossibilità del Consiglio Comunale di procedere all'adozione del P.U.G. di cui alla L.r. 27/07/2001 n. 20, attesa l'espressa incompatibilità di n. 12 consiglieri su n. 17 assegnati.

Con nota prot. 2780 del 27/03/06 del Settore Urbanistico Regionale, la citata delibera di G.R. n. 302/2006 è stata notificata al Comune di Neviano ed al Commissario ad acta, il quale con propria lettera datata 03/04/06 ha comunicato l'accettazione dell'incarico.

Con successiva lettera datata 27/07/06, il Commissario ad acta ha avanzato richiesta di proroga per l'espletamento dell'incarico specificando l'attività ad oggi svolta e rappresentando la necessità di acquisire dal Comune di Neviano chiarimenti ed atti amministrativi propedeutici all'adozione del P.U.G., giusta anche specifica nota del 03/07/2006, ad oggi ancora non riscontrata dal Comune stesso.

Stante quanto innanzi, attesa la predetta motivata richiesta del Commissario ad acta e la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, si propone alla Giunta di concedere al medesimo Commissario la proroga per l'espletamento dell'incarico, comprensiva del periodo a tutt'oggi trascorso, assegnando nuovo termine di 120 giorni per l'adozione del P.U.G. del Comune di Neviano, a partire dalla notifica del presente provvedimento."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto g).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.
DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- DI CONCEDERE, di conseguenza, al Commissario ad acta nominato con delibera di G.R. n. 302/2005, Arch. Salvatore Verardi, la proroga per l'espletamento dell'incarico, comprensiva del periodo a tutt'oggi trascorso, assegnando il nuovo termine di 120 giorni per l'adozione del P.U.G. del Comune di Neviano, a partire dalla notifica del presente provvedimento;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Commissario ad acta ed al Sindaco del Comune di Neviano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno — Il Presidente della Giunta On. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1485

Giurdignano (LE) – Variante al Piano Regolatore Generale per l'individuazione di una nuova zona artigianale. Non approvazione e rinvio degli atti.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Giurdignano, dotato di P.R.G. adeguato alla L.R. n. 56/80, approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 5/12/2000, con delibera di C.C. n. 6 del 3/04/2004 ha adottato una variante al P.R.G. vigente per l'individuazione di una nuova area da destinare a zona artigianale.

Con relazione istruttoria n. 08 del 01/04/05, il Settore Urbanistico Regionale ha rilevato quanto di seguito riportato.

Gli atti tecnici relativi alla variante di cui trattasi risultano costituiti dai seguenti elaborati:
1) Relazione illustrativa
2) P.R.G. vigente approvato con delibera G.R. n. 442/2001 - Zonizzazione 1:5000;
3) Variante al P.R.G. - Zonizzazione 1:5000;
4) Verifica della compatibilità con le previsioni del P.U.T.T.

Gli atti tecnici ed amministrativi sono stati regolarmente pubblicati così come attestato e certificato in atti, senza osservazioni.

In data 11/06/2004 è stato comunicato al Comune il ricorso al T.A.R. per la Puglia Sezione di Lecce per l'annullamento della citata delibera n. 6/2004 promosso dall'Avv. Valentino Torricelli in nome e per conto della sig. De Benedetto Maria.

Dalla delibera di C.C. n. 6/04, nonché dalla relazione progettuale, si evince che l'area destinata a P.I.P. nel vigente P.R.G. del Comune di Giurdignano, ubicata lungo la strada provinciale che collega il territorio comunale con quello del Comune limitrofo di Minervino di Lecce, ricade in area sottoposta a vincoli e segnalazioni architettonici e archeologici previsti nel P.U.T.T./P. le cui N.T.A. non consentono l'edificazione e di conseguenza si è prospettata l'esigenza di reperire nuove aree per insediamenti produttivi rilevando anche le richieste da parte di numerose ditte artigiane.

La nuova zona del P.I.P. proposta trovasi lungo la direttrice Maglie-Otranto e a confine con la Ferrovia SUD-EST con una estensione di circa 8.00 Ha.

Per quanto attiene all'attuazione del P.I.P., dalla Relazione si rileva testualmente:

"L'attuazione del P.I.P. dovrà essere disciplinata dalle norme vigenti del P.R.G. e precisamente dagli articoli del capo 4 - Zone destinate ad insediamenti produttivi delle Norme Tecniche d'attuazione.

Pertanto la variante al P.R.G. vigente consiste solo in una nuova ubicazione dell'area fermo restando quanto prescritto nel vigente P.R.G. per dette aree."

Preliminarmente si ritiene utile puntualizzare che in questa sede vengono presi in esame solo gli aspetti inerenti alla variante, restando demandato al Comune di Giurdignano, successivamente alla definizione della presente variante, l'adozione e l'approvazione del Piano esecutivo (P.I.P.) secondo le procedure previste dai combinati disposti dell'art. 27 della legge 865/71 e dagli artt. 21 e 37 della L.R. 56/80.

Entrando nel merito del ricorso al T.A.R. per la Puglia sezione di Lecce per l'annullamento della citata delibera di C.C. n. 6/2004 inerente alla variante di cui trattasi, nonché della delibera di C.C. n. 18 del 27/09/2004, con la quale si respinge il ricorso per "evidente inammissibilità ed infondatezza del ricorso", si riporta testualmente quanto determinato dal Tecnico comunale nella Relazione riportata in uno alla delibera di C.C. n. 18/2004:

"Con riferimento alla variante di cui in oggetto, il sottoscritto Arch. Giuseppe RUSSO, nella qualità di tecnico laureato incaricato Dirigente dell'UTC di Giurdignano,

- *Richiamata la L.R. 31 maggio 1980 n. 56 e la L.R. n. 20/2001;*
- *Dato atto che il Consiglio Comunale ha adottato il suddetto strumento Urbanistico con delibera C.C. n. 6 del 13/04/2004;*
- *Che in merito non risulta pervenuta nessuna osservazione;*
- *Che in data 11.06.2004 è stato notificato, al Comune. il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Per la Puglia Sezione di Lecce per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 13/04/2004 di adozione della Variante al PRG per la individuazione di una nuova zona artigianale-area PIP;*
- *Che in data 27/07/2004 é stata prodotta, al TAR di Lecce, memoria difensiva predisposta dall'Avv. Tommaso Millefiori;*
- *Che nella camera di Consiglio del 29/07/04, il difensore delle ricorrenti ha chiesto l'abbinamento al merito dell'istanza di sospensiva incidentalmente proposta nell'atto introduttivo del giudizio, e pertanto il procedimento di variante può essere proseguito in funzione del suo perfezionamento con l'approvazione definitiva.*

Sulla base del predetto ricorso i rilievi mossi dalle ricorrenti sono:

a) "eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto" adducendo un "alto profilo ambientale turistico" in relazione ai terreni di loro proprietà, al pari di "tutte le zone limitrofe al Comune di Otranto, dal quale il suolo interessato dista solo Km. 2,5'

b) "eccesso di potere per travisamento dei fatti" sul rilievo che dalla deliberazione impugnata, nonché dalla relazione tecnico-illustrativa e dalla relazione di compatibilità col PUTT, non emergerebbe l'esistenza di alcuno specifico vincolo in relazione alla precedente localizzazione artigianale.

c) "eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà senza dare una motivazione che giustifichi il mutamento di decisione, circa la superficie da individuare quale zona PIP, la superficie interessata al PIP da Ha 5,00 diventa Ha 8,00;

d) Eccesso di potere per contraddizione tra le varie parti della motivazione.

e) Omissis....
si ritengono tutti non condivisibili per le motivazioni fatte proprie e condivise da chi scrive contenute nella memoria difensiva dell'Avv. Tommaso Millefiori. allegato n. 1 quale parte integrante del presente parere, e quindi da respingere in linea tecnica.
Tuttavia in merito al punto ci si da atto che nel dimensionan1ento dell'area si è tenuto conto delle fasce di rispetto dalla SS. 16 Maglie-Otranto, sia dalla strada ferrata SUD-EST che

ammontano a circa Ha 2.80, nonché alla accresciuta esigenza da parte degli artigiani locali nell'arco temporale naturalmente registrato dalla adozione del PRG (04.03.1995) ad oggi.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla variante al P.R.G. per l'individuazione di una nuova zona artigianale, respingendo contestualmente il contenuto del ricorso notificato l'11/06/2004 prot. n. 2385 per le motivazioni espresse in narrativa.""

Ciò premesso, con riferimento agli aspetti tecnico urbanistici, tenuto conto dell'esigenza comunale di individuare una nuova zona artigianale in sostituzione di quella vigente ricadente in zona sottoposta a vincoli e segnalazioni architettonici ed archeologici che non consentono l'edificazione, il S.U.R. ha ritenuto ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico la variante proposta, quale delocalizzazione dell'area individuata dal vigente P.R.G., nei termini di cui alla citata relazione istruttoria n. 08/2005.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti, ai sensi dell'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che infine, con parere n. 04 assunto nella seduta del 29/06/06, ha assunto la seguente determinazione:

"VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviata per il parere di cui all'art. 16 della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n. 08 del 01/04/05 (allegata);

VISTO il verbale della seduta del 26/05/05;

VISTI gli atti integrativi forniti dal Comune di Giurdignano con nota prot. 3046 del 21/07/05;

UDITO il relatore;

ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO

A i sensi dell'art. l6 della L.r. n. 56/1980, con le seguenti motivazioni:

- *A fronte della necessità di integrazioni ravvisata dal Comitato nella seduta del 26/05/05, con richiesta di specifici accertamenti circa lo stato di fatto e di uso delle aree interessate dalla variante (vecchia e nuova localizzazione), in presenza peraltro di un avverso circostanziato ricorso pendente al T.A.R., la documentazione prodotta dal Comune risulta insufficiente ed inadeguata, limitandosi a dichiarare l'insussistenza di vincoli archeologici e di insediamenti edilizi sulla nuova area ed a fornire n.6 fotografie afferenti alla stessa nuova area, tutte riprese dal ciglio della strada e pertanto non esaurienti, atteso anche che le ortofoto mostrano invece la presenza di un manufatto edilizio di dimensioni non trascurabili.*

- *La nuova localizzazione proposta per la zona artigianale, prospiciente la strada Maglie-Otranto, contrasta con la valenza paesaggistica del sito interessato, caratterizzata da un ambiente rurale integro privo di vocazione produttiva-artigianale, la cui rilevanza e potenzialità ai fini della salvaguardia e della valorizzazione paesistico-ambientale del territorio in questione è peraltro evidenziata nell'ambito della bozza del Piano Territoriale predisposta dalla Provincia di Lecce.*

- *Sotto altro profilo, insufficienti risultano gli elementi giustificativi addotti per il dimensionamento della nuova previsione nell'estensione proposta, rispetto alla più contenuta area vigente."*

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente al parere C.U.R. n. 04/2006 assunto nella seduta del 29/06/06, qui in toto condiviso, la non approvazione ed il rinvio degli atti della variante al P.R.G. in oggetto al Comune di Giurdignano. per le motivazioni di cui al parere stesso citato ed in precedenza riportato.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTo NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI NON APPROVARE E DI RINVIARE al Comune di Giurdignano, di conseguenza, ai sensi dell'art.l6 della L.r. n. 56/1980, gli atti della variante al P.R.G. per l'individuazione di una nuova zona artigianale, adottata dal citato Comune con delibera di C.C. n. 6 del 03/04/04, per le motivazioni di cui al parere C.U.R. n. 04/2006 assunto nella seduta del 29/06/067 riportato in premessa;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Giurdignano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno — Il Presidente della Giunta On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1486

Vernole (LE) – Leggi Regionali 56/1980 e 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale. Proroga dei termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Con delibera di Giunta Regionale n. 1358 del 28/09/05 è stato nominato, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della L.r. 31/05/80 n. 56, quale Commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Vernole, l'Ing. Panfilo Traficante (residente a Lecce), con assegnazione del termine di 120 giorni per lo svolgimento delle funzioni, a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Detta nomina è stata disposta a seguito di quanto comunicato dal Comune di Vernole con la nota del Sindaco prot. 8711 del 02/08/2005, giusta delibera di C.C. n. 19 del 18/07/2005, in ordine alla impossibilità del Consiglio Comunale di procedere all'adozione del P.U.G. di cui alla L.r. 27/07/2001 n. 20, attesa l'espressa incompatibilità di n. 16 consiglieri su n. 17 assegnati.

Con nota prot. 7713 del 14/10/05 del Settore Urbanistico Regionale, la citata delibera di G.R. n. 1358/2005 è stata notificata al Comune di Vernole ed al Commissario ad acta, il quale con propria lettera datata 06/12/05 ha comunicato l'accettazione dell'incarico.

Con successiva lettera datata 30/05/06, il Commissario ad acta ha avanzato richiesta di congrua proroga per l'espletamento dell'incarico, specificando l'attività ad oggi svolta e rappresentando la necessità di operare specifici approfondimenti ed accertamenti in ordine al P.U.G., anche attraverso conferenze di co-pianificazione, ai sensi della Circolare n. 1/2005 dell'Assessorato riferente.

Stante quanto innanzi, attesa la predetta motivata richiesta di proroga del Commissario ad acta e la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa si propone alla Giunta di concedere al medesimo Commissario la proroga per l'espletamento dell'incarico, comprensiva del periodo a tutt'oggi trascorso, assegnando nuovo termine di 120 giorni per l'adozione del P.U.G. del Comune di Vernole, a partire dalla notifica del presente provvedimento.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto g).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.:
DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- DI CONCEDERE di conseguenza, al Commissario ad acta nominato con delibera di G.R. n. 1358/2005, Ing. Panfilo Traficante, la proroga per l'espletamento dell'incarico, comprensiva del periodo a tutt'oggi trascorso, assegnando il nuovo termine di 120 giorni per l'adozione del P.U.G. del Comune di Vernole, a partire dalla notifica del presente provvedimento;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Commissario ad acta ed al Sindaco del Comune di Vernole, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta — Dr. Romano Donno
Il Presidente della Giunta — On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1487

Terlizzi (BA) – Legge Regionale 20/98 – Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di complesso rurale in contrada Pozzo Cupo. Ditta: Pozzo Cupo S.r.l. - Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 09/05/2006.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Terlizzi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - co. 5°

della citata L.R. 20/98 ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 09.05.06, su richiesta della ditta Pozzo Cupo s.r.l., il progetto di recupero del complesso edilizio rurale in loc. Pozzo Cupo, individuato lungo la strada comunale per Mariotto e composto da un unico corpo edilizio. Il tutto insistente su area in catasto al fg. n. 66, p.lle nn. 124, 125 da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 1 co. 3 del DPCM del 13.9.2002 e dell'art. 4 della L.R. n. 11/99.

Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuati, sono suscettibili di essere assoggettati al regime giuridico della L. n. 1089 dell' 01.06.39 per essere stato realizzati da oltre cinquanta anni come si rileva dalla relazione tecnica in atti (art. 1, 2° co. L.r. n. 20/98).

Sotto il profilo urbanistico il complesso edilizio rurale e le aree di pertinenza in questione ricadono in zona E1: Interesse Archeologico del PRG vigente.

L'intervento di recupero funzionale del fabbricato rurale, costituito da piano interrato, piano terra, primo piano, piano mansarda, come si rileva dagli atti tecnici di progetto, prevede interventi volti alla valorizzazione e recupero del complesso masserizio in particolare alla scelta di tecniche e materiali il più possibile simili a quelli originali, ridistribuzione delle funzioni interne in relazione agli obbiettivi del progetto, rispetto delle valenze architettoniche del progetto.

Complessivamente l'intervento di recupero prevede al p. interrato una zona relax, deposito,vano tecnico; al p. terrasala ristorante, reception, servizi; al p. piano quattro camere, servizi; al piano mansarda tre camere, servizi, per un totale di dodici posti letto.

Le aree esterne saranno sistemate a percorsi pedonali, parcheggi, piantumazione di essenze arboree autoctone e nella zona contigua all'edificio rurale è prevista una pavimentazione in chiancarelle di pietra locale; inoltre, nella parte retrostante il fabbricato sono previsti una piscina e un campo di calcetto in erba delimitai da alberature e siepi di nuovo impianto. Le aree asservite saranno delimitate da muretti a secco esistenti e di ripristino al fine di valorizzare il paesaggio agricolo.

La destinazione d'uso prevista nello specifico è del tipo Albergo, attesa la previsione di unità abitative pari a sette (art. 4 comma 1°, e art. 7 comma 1° L.R. n. 11/99), esclusi i locali a servizi, sala ristorazione, cucina.

Gli atti della variante di destinazione d'uso del fabbricato edilizio rurale in struttura ricettiva alberghiera sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni, giusta attestazione del Vice Segretario Generale in data 30.8.2006

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni A.A. e S. della Puglia con nota n. 442 del 06.02.2006;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 11649 del 19/09/2006: parere favorevole con prescrizioni a destinazione ricettiva Albergo.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso edilizio rurale come innanzi individuato e le relative aree di pertinenza (terreni), ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Nomale E, non sottoposti a tutela diretta del PUTT/Paesaggio, art. 2 Titolo 2° N.T.A. L'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obbiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'A.T.E. di riferimento "E", considerata la specificità dell'intervento proposto (cambio di destinazione d'uso e recupero di edilizia rurale).

Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali come innanzi individuati e con le prescrizioni ad essi riferite, a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 1 DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 4 e art. 7; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva alberghiera di cui alla delibera di C.C. n. 35 del 9/05/2006.

IL PRESENTE PROWEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE cosi COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile

del Procedimento, dal Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale come in narrativa individuato, da destinare a struttura ricettiva Albergo nei termini dell'art. 1 del DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11/99 artt. 4 e art. 7 adottato dal Comune di TERLIZI con delibera di C.C. n. 35 del 09/05/2006, in variante al PRG vigente ai sensi della L.R. n. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale interessato

- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di TERLIZI del presente provvedimento;

- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza